Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 15 febbraio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1984, n. **1025.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi del Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 14 agosto 1982, n. 590, concernente, fra l'altro, l'istituzione dell'Università statale degli studi del Molise con sede in Campobasso;

Veduto lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Veduto il parere espresso al riguardo dal Consiglio universitario nazionale;

Considerato che nel decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, di approvazione dello statuto dell'Università del Molise, non sono comprese le norme statutarie relative all'ordinamento della facoltà di scienze economiche e sociali;

Considerato che lo statuto non può derogare al vigente ordinamento didattico universitario, e considerato l'obbligo, quindi, di adeguarlo all'ordinamento stesso;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi del Molise, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, è integrato e modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo la parte II - *Ordinamento degli studi* - con il conseguente scorrimento della numerazione del capitolo e articoli successivi, è inserito il cap. I con i relativi articoli concernenti la facoltà di scienze economiche e sociali.

CAPITOLO I

Art. 17 (*Facoltà di scienze economiche e sociali*). — La facoltà di scienze economiche e sociali conferisce:

A) la laurea in scienze economiche e sociali;

B) la laurea in scienze dell'amministrazione.

Art. 18 (A) (*Laurea in scienze economiche e sociali*). — La durata del corso di studi per la laurea in scienze economiche e sociali è di quattro anni e comprende l'indirizzo economico e l'indirizzo sociale.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge (art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910).

Art. 19.

Per conseguire la laurea in scienze economiche e sociali dovranno essere seguiti con il superamento degli esami relativi, almeno venti corsi annuali oltre a due prove pratiche di lingue, scelte tra le seguenti: francese, inglese, russo, spagnolo, tedesco.

Le prove pratiche dovranno concernere due lingue straniere diverse e dovranno essere superate entro il primo biennio.

Art. 20 (*Insegnamenti fondamentali comuni ai due indirizzi del corso di laurea in scienze economiche e sociali*):

istituzioni di economia politica;
economia politica;
statistica metodologica;
analisi matematica I;
analisi matematica II;
sociologia generale;
istituzioni giuridiche ed evoluzione economico-sociale.

Art. 21 (*Elenco degli insegnamenti, per il corso di laurea in scienze economiche e sociali ad indirizzo economico, dal quale la facoltà trarrà gli insegnamenti necessari a completare il piano degli studi*):

analisi economica;
economia matematica;
economia e politica monetaria;
politica economica e finanziaria;
scienza delle finanze;
analisi delle economie arretrate;
economia dei Paesi socialisti;
economia internazionale;
sistemi economici comparati;
storia dell'analisi economica;
teoria e politica dello sviluppo economico;
contabilità economica nazionale;
econometria;
istituzioni di statistica economica;
analisi dei costi e dei benefici con applicazioni alla conservazione del suolo;
analisi dei sistemi e sue applicazioni alla valutazione dei progetti pubblici;
demografia ed economia della popolazione;
economia montana e forestale;
economia e politica agraria;
economia e politica del lavoro;
economia urbana e delle localizzazioni;
problemi dello sviluppo italiano con particolare riguardo al Mezzogiorno;
tecniche di programmazione economica nazionale;
tecniche di programmazione economica regionale;
economia e organizzazione aziendale;
economia e politica industriale;
sistemi informativi e decisionali delle grandi imprese;
sistema monetario e creditizio italiano;
economia dell'impresa;
analisi dei costi;
ragioneria e contabilità aziendale;
economia delle aziende pubbliche;

economia ed organizzazione della ricerca industriale;
finanza aziendale;
gestione del personale e relazioni industriali;
gestione economica e finanziaria delle aziende di credito;
gestione e controllo amministrativo dell'impresa;
organizzazione della produzione;
tecnica delle ricerche di mercato;
tecnica delle assicurazioni;
controllo statistico della qualità;
econometria (applicata alla gestione delle imprese);
elaborazione automatica dei dati;
matematica finanziaria;
programmazione matematica (applicata al problema dell'impresa);
ricerca operativa (applicata al problemi dell'impresa);
statistica aziendale;
matematica finanziaria e attuariale;
statistica matematica;
statistica e calcolo delle probabilità;
storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea;
storia dell'industria;
storia della popolazione.

Art. 22 (*Elenco degli insegnamenti per il corso di laurea in scienze economiche e sociali ad indirizzo sociale, dal quale la facoltà trarrà gli insegnamenti necessari a completare il piano degli studi*):

analisi delle classi e dei gruppi sociali;
sociologia del lavoro e dell'industria;
sociologia politica;
sociologia urbana e rurale;
antropologia culturale;
sociologia religiosa;
storia dell'analisi sociologica;
analisi del funzionamento del potere legislativo;
analisi dell'amministrazione della giustizia;
filosofia delle scienze sociali;
partiti politici e gruppi di pressione;
politica comparata;
scienza della politica;
il sistema politico italiano;
storia delle dottrine politiche;
storia delle istituzioni politiche;
istituzioni di diritto privato;
diritto agrario (pubblico e privato);
diritto commerciale;
diritto del lavoro e relazioni industriali;
diritto industriale (pubblico e privato);
diritto tributario;
legislazione sulle banche, la borsa e i risparmi;
istituzioni di diritto pubblico;
fondamenti di teoria dell'organizzazione complessa;
programmazione e bilancio;
scienza dell'amministrazione;
diritto amministrativo;
diritto finanziario e contabilità pubblica;
diritto pubblico comparato;
diritto pubblico dell'economia;
governo locale;
organizzazione costituzionale dello Stato;
storia dell'economia antica;
storia economica e sociale del Medio Evo;
storia economica e sociale dell'età moderna e contemporanea;
storia dell'industria;
storia della popolazione;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia sociale del mondo antico;
storia delle scienze e della tecnica;
storia del movimento contadino e operaio;
sociologia delle comunicazioni di massa;
sociologia dell'educazione;
sociologia della famiglia.

Art. 23. — Il consiglio di facoltà formulerà più piani di studio alternativi.

Tali piani dovranno in ogni caso comprendere almeno due corsi annuali di economia politica, due corsi annuali di matematica, un corso annuale di statistica, un corso annuale di sociologia, un corso annuale di diritto. I corsi in questione dovranno essere scelti fra quelli idonei a fornire allo studente una preparazione istituzionale e metodologica. Nel caso di piani individuali, lo studente dovrà scegliere i corsi stessi fra quelli annualmente all'uopo segnalati dal consiglio di facoltà.

Art. 24. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento assegnato al candidato, con il suo consenso, in una disciplina da lui scelta fra quelle seguite nel proprio corso di studi.

L'esame di laurea potrà consistere anche in prove aggiuntive con le modalità indicate dal consiglio di facoltà anno per anno.

Art. 25 (B) (*Laurea in scienze dell'amministrazione*). — La durata del corso di studi per la laurea in scienze dell'amministrazione è di cinque anni. I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge (art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910).

Il corso di laurea prevede i seguenti indirizzi:

pubblico, privato, internazionale.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1) istituzioni di economia e finanza;
2) istituzioni di diritto privato;
3) istituzioni di diritto pubblico;
4) storia dell'amministrazione pubblica antica e moderna;
5) diritto privato dell'economia;
6) istituzioni di diritto internazionale;
7) istituzioni di diritto penale;
8) organizzazione aziendale privata e pubblica;
9) politica economica;
10) diritto amministrativo (biennale);
11) diritto del lavoro e diritto sindacale;
12) diritto penale amministrativo;
13) scienza dell'amministrazione;
14) scienza delle finanze;
15) amministrazione comparata;
16) diritto pubblico dell'economia;
17) diritto regionale e degli enti locali;
18) diritto tributario;
19) organizzazione pubblica.

Sono insegnamenti fondamentali inoltre:

A) *Per l'indirizzo pubblico*:

1) contabilità di Stato e degli enti pubblici;
2) diritto del pubblico impiego;
3) giustizia amministrativa;
4) lingua straniera (biennale).

B) *Per l'indirizzo privato*:

1) lingua straniera (biennale);
2) organizzazione imprenditoriale;
3) partecipazioni pubbliche;
4) relazioni industriali.

C) *Per l'indirizzo internazionale*:

1) diritto delle Comunità europee;
2) diritto internazionale privato;
3) diritto internazionale pubblico;
4) lingua straniera (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) analisi comparativa delle organizzazioni;
2) criminologia;
3) diritto bancario ed assicurativo;
4) diritto civile;
5) diritto commerciale;
6) diritto privato comparato;
7) diritto sanitario;
8) dottrina generale dello Stato;
9) economia aziendale;
10) economia del lavoro;
11) economia dello sviluppo;
12) economia e politica industriale;
13) finanza ed economia internazionale;
14) elementi di ragioneria pubblica;
15) giustizia costituzionale;
16) governo locale;
17) informatica ed organizzazione aziendale;
18) legislazione del lavoro;
19) legislazione e politica meridionalistica;
20) lingua francese (biennale);
21) lingua inglese (biennale);
22) lingua russa (biennale);
23) lingua spagnola (biennale);
24) lingua tedesca (biennale);
25) pianificazione ed organizzazione territoriale;
26) politica finanziaria;
27) sociologia della famiglia, del lavoro e dell'industria;
28) sociologia dell'organizzazione;
29) sociologia giuridica;
30) storia economica;
31) teoria del comportamento amministrativo;
32) teoria delle organizzazioni complesse;
33) teoria e politica dello sviluppo economico.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali comuni, di tutti gli insegnamenti fondamentali di un indirizzo e almeno di quattro, da lui scelti, tra quelli complementari.

Art. 26.

Ai fini della laurea in scienze dell'amministrazione, sono dichiarati propedeutici i seguenti esami:

istituzioni di diritto pubblico per: diritto amministrativo, diritto pubblico dell'economia, diritto regionale e degli enti locali, diritto tributario, organizzazione pubblica, diritto delle Comunità europee;

istituzioni di diritto privato per: diritto privato dell'economia, partecipazioni pubbliche, relazioni industriali, legislazione del lavoro, diritto bancario e assicurativo, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro e diritto sindacale;

organizzazione aziendale privata e pubblica per: organizzazione imprenditoriale, informatica ed organizzazione aziendale;

politica economica per: politica finanziaria;

diritto amministrativo per: contabilità di Stato e degli enti pubblici, diritto del pubblico impiego, giustizia amministrativa, diritto regionale e degli enti locali, diritto pubblico dell'economia, diritto sanitario, teoria del comportamento amministrativo;

istituzioni di diritto penale per: diritto penale amministrativo;

istituzioni di economia e finanza per: politica economica, scienza delle finanze.

Art. 27.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento assegnato al candidato, con il suo consenso, in una disciplina da lui scelta tra quelle seguite nel proprio corso di studi.

L'esame di laurea potrà consistere anche in prove aggiuntive con le modalità indicate dal consiglio di facoltà anno per anno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1985
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 318

Errata-corrige al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853: « Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 347 del 19 dicembre 1984).

Il contenuto dell'art. 2, comma 9, del decreto-legge citato in epigrafe, va scritto tutto di seguito, eliminando gli « a capo » con cui iniziano le lettere *c*), *d*), *e*).

Errata-corrige alla legge 6 febbraio 1985 recante « Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei carabinieri ». (Legge pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. 39 del 14 febbraio 1985).

La legge citata in epigrafe assume il n. 16 di inserzione nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana anziché il n. 13.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 1° febbraio 1985.

Riconoscimento della indicazione geografica « Moletto » per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto, in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica « Moletto » per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Visto il parere dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste della regione Veneto;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 18 maggio 1984;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze della situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica « Moletto » per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola « Moletto ».

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma è compresa nella provincia di Treviso e risulta delimitata come appresso: « partendo dalla strada statale n. 53 in prossimità del km 96,300 all'incrocio con la strada Ca.se Rosa, il limite segue la strada statale n. 53 in direzione ovest fino ad incrociare il confine del comune di Motta di Livenza con il comune di Gorgo al Monticano, prosegue lungo tale confine nord, nord-est, est fino ad incrociare la strada comunale (detta S. Giovanni) per Livenza, in prossimità della località Croce; prosegue lungo questa direzione sud-est per circa 600 metri per prendere la strada in direzione sud, per Ca.se Lippi che supera e dopo circa 600 metri, prende la strada sempre in direzione sud per Ca.se Rosa fino ad incrociare il punto di inzio della descrizione ».

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola « Moletto » può essere completata dal nome delle menzioni aggiuntive sottoelencate:

Pinot Bianco B., Prosecco B., Verduzzo trevigiano B., Verduzzo Friulano B., Riesling italico B., Malvasia istriana B., Raboso Veronese N., Sauvignon B., Pinot grigio G., Merlot N., Gabernet franc N., Malbech N., Refosco dal peduncolo rosso N., Marzemino N.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(793)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 8 febbraio 1985.

Assoggettamento della S.p.a. Gime - Gondrand industriale meridione, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 20 dicembre 1984, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Gime - Gondrand industriale meridione, con sede in Milano, via Pontaccio n. 21, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Gondrand S.N.T., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1984, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Gondrand S.N.T., è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Alberto Zaninello;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.p.a. Gime - Gondrand indu-

striale meridione, quale società collegata con la S.p.a. Gondrand S.N.T. e per preporre ad essa il commissario già nominato per questa ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Gime - Gondrand industriale meridione, con sede in Milano, via Pontaccio n. 21, collegata alla S.p.a. Gondrand S.N.T., è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' nominato commissario il dott. Alberto Zaninello, nato ad Adria (Rovigo) il 25 ottobre 1933.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(831)

DECRETO 8 febbraio 1985.

Assoggettamento della S.r.l. Garavaglia, in Milano, alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la sentenza in data 19 dicembre 1984, con cui il tribunale di Milano ha accertato lo stato di insolvenza della S.r.l. Garavaglia, con sede in Milano, via Pontaccio n. 21, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Gondrand S.N.T., ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge citato e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1984, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Gondrand S.N.T., è disposta per anni due la continuazione dell'esercizio d'impresa ed è nominato commissario il dott. Alberto Zaninello;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto-legge per disporre l'amministrazione straordinaria della S.r.l. Garavaglia, quale società collegata con la S.p.a. Gondrand S.N.T. e per preporre ad essa il commissario già nominato per questa ultima;

Decreta:

Art. 1.

La S.r.l. Garavaglia, con sede in Milano, via Pontaccio n. 21, collegata alla S.p.a. Gondrand S.N.T., è posta in amministrazione straordinaria.

Art. 2.

E' nominato commissario il dott. Alberto Zaninello, nato ad Adria (Rovigo) il 25 ottobre 1933.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1985

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro del tesoro
GORIA

(832)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pastificio Guido Ferrara, con stabilimento in S. Paolo Belsito (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Icrot - Lavorazioni sussidiarie Finsider unità di Napoli, è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.C.M. - Costruzioni carpenterie metalliche di Salvatore De Simone, con stabilimento in Cava dei Tirreni (Salerno), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cu.Ma. Sud, con sede in Napoli e stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ala - Industria lucchetti di Pollena Trocchia (Napoli), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Antonio D'Anna & C., con sede e stabilimento in Mugnano di Napoli (Napoli), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.M.E. - Azienda conciaria meridionale di Casoria (Napoli), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.S.A., con stabilimento in Mercato S. Severino (Salerno), è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cooperativa Polisud, poligrafica del sud, con sede e stabilimento in Napoli-Barra, è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.G.R.A.F. - Società azienda grafica ed affini, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carlton, in Casalnuovo (Napoli), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.S. - Industria Besana sud, con sede e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.I. Elettromeccanica, con sede in Milano e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 20 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.S.C. - Manifattura salernitana confezioni, con sede legale e stabilimento in Salerno, è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Wiston Time, con sede legale in Aversa (Caserta) e stabilimento in Teverola (Caserta), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Metalchiusure Jolly, con sede e stabilimento in Melito (Napoli), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ci.Var. di Varlese Ciro, in Torre Annunziata (Napoli), è prolungata al 2 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forni sud, con sede in Napoli ed unità produttiva c/o centro siderurgico Nuova Italsider S.p.a. di Napoli-Bagnoli, è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartindustria, con sede e stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Vizia Transfer, con sede in Avellino ed unità produttiva c/o stabilimento Nuova Italsider C.S.I. S.p.a. di Napoli-Bagnoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 maggio 1984 al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Foemina calzaturificio, con stabilimento in Buonabitacolo (Salerno), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vimadex di Vittorio d'Errico, con sede e stabilimento in Cardito (Napoli), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Canal già Fummo Giuseppe di Antonio Ciccarelli e C., con sede legale, uffici e stabilimento in Casandrino (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccaniche aurunche, con sede in Scauri di Minturno (Latina) e stabilimento in Sessa Aurunca (Caserta), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Pu.Ge.Ma., con sede in Melito di Napoli (Napoli) ed unità produttiva c/o stabilimento Alfa Romeo auto di Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. O.M.P. - Organizzazione meridionale manutenzione e pulizia, con sede in Napoli ed unità produttiva c/o stabilimento Alfa Romeo auto di Pomigliano d'Arco (Napoli), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Ge.Ma. - Compagnia generale manutenzione, con sede in Napoli, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Scatolatta, con sede e stabilimento in Napoli-Barra, è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Framan Drive, con sede e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tankital, con stabilimento in Gricignano di Aversa (Caserta), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica nuova D'Agostino, con sede e stabilimento in Salerno, località Brignano, è prolungata al 20 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.S.P.E., stabilimento di Forino (Avellino), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stelio Merolla, con sede in Napoli, cantieri in Calatafimi (Trapani), Palermo, Gioia Tauro, Rosarno, Careri (Reggio Calabria), Pozzuoli e S. Anastasia (Napoli), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texas instruments Italia, con sede in Aversa (Caserta), è prolungata al 16 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. G. Invernizzi & C., in Salerno, è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydropress, di Napoli-Barra, è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Conceria Salca, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 10 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gela, con sede e stabilimento in Acerra (Napoli), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mangimi Marzoli, in Torre del Greco (Napoli), è prolungata al 1° dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Capasso & C. Romano, molino e pastificio, in Telese (Benevento), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cos.Mer. c/o Nuova Italsider di Napoli-Bagnoli, è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calfer, con sede e stabilimento in Baronissi (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 gennaio al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Omega, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area casertana (comuni di S. Maria Capua Vetere, Marcianise, S. Tammaro e Capua), per i lavori relativi al progetto PS3/147, disinquinamento del golfo di Napoli, rete di canali e collettori nell'area casertana, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 5 agosto 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende impegnate nei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione delle acque dell'emissario di Cuma primo e secondo lotto, progetto PS3/45 e PS3/45B per conto della Casmez, resisi disponibili dal 1° giugno 1983 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 29 ottobre 1983.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Napoli-Capodichino, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 19 dicembre 1980.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 è prolungata per tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Caserta per i lavori relativi alla realizzazione dell'opera pubblica variante alla s.s. 7 e s.s. 265, tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta primo lotto della s.s. 265 alla strada comunale per Tuoro di Caserta sospesi dal 3 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 9 agosto 1982.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Salerno per il completamento dei lavori relativi alla realizzazione di alloggi per l'edilizia popolare nell'area 167, lotti Q2, Q4 ed alla costruzione della nuova casa circondariale, località Fuorni-Salerno, finanziati con fondi pubblici, sospesi dal 16 novembre 1981 od entro sei mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 4 marzo 1982.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli-Capodichino, per i lavori relativi alla ristrutturazione ed ampliamento dell'aeroporto di Capodichino, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 6 maggio 1982.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese impegnate nei lavori relativi alla costruzione di 1.178 alloggi popolari nei lotti L e M del comprensorio 167 di Secondigliano, progetto 503/N; 31/019 e 31/020, finanziati dalla Casmez e resisi disponibili dal 7 maggio 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 1° ottobre 1984.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale dei comuni di Fisciano, Baronissi e Mercato S. Severino (Salerno) ed impegnate nella costruzione della seconda Università di Salerno, resisi disponibili dal 27 agosto 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 novembre 1984.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartonplastica meridionale, con stabilimento in Casoria (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 maggio 1984 al 1° dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fondificio Cima, in Casandrino (Napoli), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Edic di Sannaccone & C., con stabilimento in Mercogliano (Avellino), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Upkeep, con sede in Napoli, unità produttiva c/o stabilimento S.p.a. Samm di Pianodardine (Avellino), è prolungata al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dipiudì Europa, con sede e stabilimento in Napoli-Barra, è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carlton, in Casalnuovo (Napoli), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.B.S. - Industria Besana sud, con sede e stabilimento in Marcianise (Caserta), è prolungata al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartindustria, con sede e stabilimento in Castellammare di Stabia (Napoli), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Vizia Transfer, con sede in Avellino ed unità produttiva c/o stabilimento Nuova Italsider C.S.I. S.p.a. di Napoli-Bagnoli, è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Foemina calzaturificio, con stabilimento in Buonabitacolo (Salerno), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vimadex, di Vittorio d'Errico, con sede e stabilimento in Cardito (Napoli), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Canal già Fummo Giuseppe di Antonio Ciccarelli e C., con sede legale, uffici e stabilimento in Casandrino (Napoli), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cos.Mer, c/o Nuova Italsider di Bagnoli-Napoli, è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calfer, con sede e stabilimento in Baronissi (Salerno), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Omega, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartonplastica meridionale, con stabilimento in Casoria (Napoli), è prolungata al 2 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Edic di Sannaccone & C., con stabilimento in Mercogliano (Avellino), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Upkeep, con sede in Napoli, unità produttiva c/o stabilimento S.p.a. Samm di Pianodardine (Avellino), è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dipiudì Europa, con sede e stabilimento in Napoli-Barra, è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Foemina calzaturificio, con stabilimento in Buonabitacolo (Salerno), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vimadex, di Vittorio d'Errico, con sede e stabilimento in Cardito (Napoli), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Canal già Fummo Giuseppe di Antonio Ciccarelli e C., con sede legale, uffici e stabilimento in Casandrino (Napoli), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Calfer, con sede e stabilimento in Baronissi (Salerno), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Omega, con stabilimento in Napoli, è prolungata al 3 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Vimadex, di Vittorio d'Errico, con sede e stabilimento in Cardito (Napoli) è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(752)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 22 gennaio 1985 la società cooperativa mista « TV.M. », in Ancona, costituita per rogito dott. Roberto Stacco in data 27 settembre 1979, repertorio n. 23826, registro società n. 8806, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Attilio Pecora.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985 la società cooperativa mista « S.A.L.P.A. - Coop.va cinematografica » - Soc. cooperativa a r.l., in Roma, costituita per rogito notaio dott. Antonio Rossetti l'11 aprile 1978, repertorio n. 148767, registro società n. 1729/78, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Gabriele Darpetti.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985 la società cooperativa « Paideia - Soc. coop. a r.l. », in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio dott. Carlo Zagami il 14 agosto 1979, repertorio n. 462, registro società n. 77/179, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Porcelli Alberto.

(673)

Avviso di rettifica al comunicato riguardante il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ansaldo S.p.a., sede di Genova. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 14 del 17 gennaio 1985).

Nel comunicato riguardante il decreto ministeriale 26 novembre 1984 relativo alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ansaldo S.p.a., sede di Genova, pubblicato alla pagina 340 della *Gazzetta Ufficiale*, alla quinta riga, ove è scritto « sede in Genova, unità operativa in Genova », leggasi: « sede in Genova, unità operativa in Genova *ed unità operativa di Milano* ».

(805)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1393 del 30 ottobre 1984, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dal Credito romagnolo di Bologna la donazione di un personal computer IBM del valore di L. 7.525.450, da destinare alla clinica otorinolaringologica della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna n. A/1394 del 30 ottobre 1984, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare dai signori Ida Maria Gherardini e Giuliano Giuliani la donazione di una libreria metallica Castelli componibile e di tre libri, per un valore complessivo di L. 1.003.716, da destinare all'istituto di clinica pediatrica primo reparto di neuropediatrica della facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università.

(801)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione della specialità medicinale denominata « Bi-Valeas » della ditta Valeas S.p.a., in Milano

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985, n. 7204/R, è stato revocato il decreto ministeriale 17 ottobre 1984, n. 7090/R, relativo alla specialità medicinale denominata « Bi-Valeas » 3 fiale × 1,2 ml ed alla relativa categoria supposte nelle confezioni 2, 3, 4 e 5 supposte, registrate rispettivamente ai numeri 3504 e 3504/A in data 22 aprile 1982 a nome della ditta Valeas S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Vallisneri, 10, codice fiscale 04874990155, ed è stata revocata, in seguito a rinuncia, la registrazione della succitata specialità medicinale e della relativa categoria.

(779)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 30

Corso dei cambi del 12 febbraio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	2015,800	2015,800	2016,20	2015,800	2016,25	2016,15	2016,500	2015,800	2015,800	2015,80
Marco germanico	614,850	614,850	614,95	614,850	614,85	614,80	614,800	614,850	614,850	614,85
Franco francese	201,600	201,600	201,39	201,600	201,60	201,56	201,530	201,600	201,600	201,60
Fiorino olandese	543,650	543,650	543,30	543,650	543,65	543,64	543,630	543,650	543,650	543,65
Franco belga	30,660	30,660	30,65	30,660	30,65	30,65	30,661	30,660	30,660	30,66
Lira sterlina	2208,800	2208,800	2205 —	2208,800	2209 —	2209,97	2209,750	2208,800	2208,800	2208,80
Lira irlandese	1914 —	1914 —	1913 —	1914 —	1914 —	1914,50	1915 —	1914 —	1914 —	—
Corona danese	172,300	172,300	172,20	172,300	172,30	172,32	172,350	172,300	172,300	172,30
Dracma	15,163	15,163	15,20	15,163	—	—	15,150	15,163	15,163	—
E.C.U.	1368,200	1368,200	1368,50	1368,200	1368,50	1368,35	1368,500	1368,200	1368,200	1368,50
Dollaro canadese	1508,200	1508,200	1506 —	1508,200	1508,70	1508,45	1508,700	1508,200	1508,200	1508,20
Yen giapponese	7,685	7,685	7,70	7,685	7,69	7,68	7,691	7,685	7,685	7,69
Franco svizzero	723 —	723 —	722,25	723 —	722,50	722,75	722,500	723 —	723 —	723 —
Scellino austriaco	87,550	87,550	87,50	87,550	87,40	87,55	87,540	87,550	87,550	87,55
Corona norvegese	214,200	214,200	213,90	214,200	213,80	214,13	214,070	214,200	214,200	214,20
Corona svedese	217,360	217,360	217,50	217,360	216,75	217,35	217,350	217,360	217,360	217,35
FIM	295,580	295,580	295,25	295,580	294,75	295,36	295,550	295,580	295,580	—
Escudo portoghese	11,200	11,200	10,98	11,200	10,90	11,12	11,050	11,200	11,200	11,20
Peseta spagnola	11,157	11,157	11,18	11,157	11,15	11,15	11,156	11,157	11,157	11,15

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 febbraio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	2016,150
Marco germanico	614,825
Franco francese	201,565
Fiorino olandese	543,640
Franco belga	30,660
Lira sterlina	2209,275
Lira irlandese	1914,500
Corona danese	172,325
Dracma	15,156
E.C.U.	1368,350
Dollaro canadese	1508,450
Yen giapponese	7,688
Franco svizzero	722,750
Scellino austriaco	87,545
Corona norvegese	214,135
Corona svedese	217,355
FIM	295,565
Escudo portoghese	11,125
Peseta spagnola	11,156

Media dei titoli del 12 febbraio 1985

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	58,750
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85	96,250
» 6 % » » 1971-86	92,400
» 6 % » » 1972-87	91,950
» 9 % » » 1975-90	90,600
» 9 % » » 1976-91	88,600
» 10 % » » 1977-92	94,675
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,725
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	87,250
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	94,450
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,750
» » » 1-6-1981/86 16 %	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	92,650
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	103 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,850
» » » » 1- 3-1983/85	99,900
» » » » 1- 4-1983/85	100,075
» » » » 1- 5-1983/85	100,350
» » » » 1- 6-1983/85	100,750
» » » » 1- 1-1982/86	102,100
» » » » 1- 3-1982/86	103 —
» » » » 1- 5-1982/86	103,500
» » » » 1- 6-1982/86	103,400
» » » » 1- 7-1982/86	103,600
» » » » 1- 8-1982/86	103,600
» » » » 1- 9-1982/86	102,600
» » » » 1-10-1982/86	102,500
» » » » 1-11-1982/86	102,700
» » » » 1-12-1982/86	102,850
» » » » 1- 7-1983/86	101,500
» » » » 1- 8-1983/86	101,400
» » » » 1- 9-1983/86	101,550
» » » » 1-10-1983/86	101,500
» » » » 1- 1-1983/87	103,200
» » » » 1- 2-1983/87	103,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87	103 —
» » » » 1- 4-1983/87	104,725
» » » » 1- 5-1983/87	102,900
» » » » 1- 6-1983/87	103,500
» » » » 1-11-1983/87	102,050
» » » » 1-12-1983/87	102,050
» » » » 1- 7-1983/88	103,275
» » » » 1- 8-1983/88	103,550
» » » » 1- 9-1983/88	103 —
» » » » 1-10-1983/88	102,775
» » » » 1-11-1983/88	103,875
» » » » 1- 1-1984/88	102 —
» » » » 1- 2-1984/88	102,450
» » » » 1- 3-1984/88	101,575
» » » » 1- 4-1984/88	101,200
» » » » 1- 5-1984/88	101,200
» » » » 1- 6-1984/88	101,675
» » » » 1-12-1983/90	104,125
» » » » 1- 1-1984/91	104,100
» » » » 1- 2-1984/91	104,150
» » » » 1- 3-1984/91	102,550
» » » » 1- 4-1984/91	102,300
» » » » 1- 5-1984/91	102,475
» » » » 1- 6-1984/91	102,725
» » » » 1- 7-1984/91	101,800
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,600
» » » 17 % 1- 7-1985	101,500
» » » 17 % 1-10-1985	101,700
» » » 16 % 1- 1-1986	101,925
» » » 14 % 1- 4-1986	101 —
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,125
» » Nov. 12 % 1-10-1987	99,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111,850
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,350
» » » » 1983/90 11,50 %	105 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso agli obbligazionisti in merito al pagamento della seconda cedola d'interesse relativa al semestre settembre 1984-febbraio 1985 del prestito obbligazionario 1984/1992 indicizzato di nominali lire 800 miliardi, nella misura del 7,30 %.

Dal 1° marzo 1985 è pagabile presso le banche sottoindicate, la seconda cedola d'interesse relativa al semestre settembre 1984-febbraio 1985 del prestito obbligazionario 1984/1992 indicizzato di nominali lire 800 miliardi, nella misura del 7,30%:

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto A, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di dicembre 1984 e gennaio 1985, è risultato pari al 13,741%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto B, del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di dicembre 1984 e gennaio 1985, è risultao pari al 14,265%;

c) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti *a*) e *b*) risulta, pertanto, pari al 13,915% equivalente al tasso semestrale del 6,75%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre marzo-agosto 1985, scadenza 1° settembre 1985, cedola n. 3, un interesse del 6,75%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento per la determinazione delle eventuali maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato per il terzo semestre di vita delle obbligazioni uno scarto positivo dello 0,25%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della terza cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%. Pertanto, tenuto conto dello scarto dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale è del 2,45%.

Si ricorda che a norma del citato art. 5 dei regolamenti, secondo comma, i premi di rimborso risulteranno dalla somma algebrica di tutti gli scarti semestrali, positivi e negativi, accertati sino al momento del rimborso.

(764)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione alla prima classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1985-86

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Viste le norme sul reclutamento e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, sull'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472: « Ordinamento dell'Accademia aeronautica »;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 568: « Norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria »;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877: « Trattamento economico degli allievi delle accademie militari per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica », e successive modificazioni;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989: « Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686: « Norme di esecuzione del testo unico sullo statuto degli impiegati civili dello Stato »;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52: « Riordinamento del Corpo del genio aeronautico »;

Vista la legge 27 ottobre 1963, n. 1431: « Riordinamento di taluni ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237: « Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica »;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15: « Nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme », e successive modificazioni;

Vista la legge 2 maggio 1969, n. 304: « Norme sulla perdita e reintegrazione nel grado degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza »;

Vista la legge 2 maggio 1969, n. 240: « Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della guardia di finanza e delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza »;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910: « Provvedimenti urgenti per l'Università »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077: « Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato »;

Vista la legge 11 maggio 1971, n. 421: « Norme concernenti le ferme degli ufficiali e dei sottufficiali piloti dell'Aeronautica militare »;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678: « Modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »;

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 816: « Modifica dell'art. 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, sul riordinamento del Corpo del genio aeronautico »;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973 e il decreto ministeriale 24 dicembre 1973: « Titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare » (registrati alla Corte dei conti il 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, fogli n. 79 e n. 80);

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 68: « Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari »;

Vista la legge 27 febbraio 1974, n. 69: « Norme in materia di cessazione dal servizio permanente degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica »;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1975: « Equipollenza di titoli finali di studio conseguiti da lavoratori italiani e loro congiunti emigrati nelle scuole straniere corrispondenti agli istituti italiani d'istruzione secondaria di secondo grado o d'istruzione professionale » (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1975);

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39: «Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato»;

Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1975: «Varianti al decreto ministeriale 9 gennaio 1936, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione degli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea e delle condizioni di idoneità per i caratteri psicofisiologici»;

Vista la legge 3 maggio 1975, n. 191: «Nuove norme sul servizio di leva»;

Vista la legge 19 maggio 1975, n. 151: «Riforma del diritto di famiglia»;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717: «Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari»;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: «Norme di principio sulla disciplina militare»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833: «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Vista la legge 19 marzo 1980, n. 79: «Modifica delle disposizioni che prevedevano la precedenza nell'ammissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica»;

Vista la legge 5 marzo 1981, n. 440: «Aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati ed ai militari di truppa in servizio di leva ed agli allievi delle accademie militari»;

Vista la legge 3 giugno 1981, n. 308: «Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti»;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1981: «Modifiche agli elenchi delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inabilità ai servizi di navigazione aerea e delle condizioni di idoneità per i caratteri psicofisiologici», approvati con decreto ministeriale 9 gennaio 1936, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1982: «Modifiche al regolamento interno dell'Accademia aeronautica»;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212: «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1983: «Varianti ai titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Aeronautica militare»;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale e del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1985-86.

I posti messi a concorso sono i seguenti:

centoventi per l'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale;
quattordici per il Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Il concorso avrà il seguente svolgimento:

a) i candidati saranno sottoposti, inizialmente, all'accertamento del possesso dei requisiti psicofisiologici, richiesti per l'ammissione al ruolo per il quale concorrono;

b) i candidati giudicati in possesso dei requisiti di cui al punto *a*) saranno ammessi a sostenere le prove culturali consistenti in:

una prova scritta di composizione italiana;
un esame orale di matematica;

c) i candidati, giudicati idonei alle prove di cui al punto *b*) saranno sottoposti, successivamente, sia all'accertamento del possesso dell'attitudine necessaria per l'espletamento delle specifiche attività e funzioni connesse con il ruolo per il quale concorrono, sia degli aspetti significativi del carattere, compatibili con lo *status* di ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammessi al concorso, è necessario che i concorrenti:

a) siano cittadini italiani (o si trovino nelle condizioni per poter acquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 3 della legge del 1912, n. 555);

b) abbiano, alla data del 31 ottobre 1985, compiuto il diciasettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo (cioè siano nati prima del 31 ottobre 1968 e dopo il 31 ottobre 1963);

Per i sottufficiali in ferma volontaria e rafferma in servizio permanente, il limite massimo di età è fissato in 28 anni, ai sensi dell'art. 54 della legge 10 maggio 1983, n. 212;

c) siano celibi, o vedovi, senza prole;

d) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare;

e) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile onorabilità;

f) non siano stati riformati alla visita di leva;

g) non siano stati mai espulsi da istituti di istruzione dello Stato, ovvero, avendo già appartenuto all'Accademia aeronautica o ad altri istituti di formazione delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato, non ne siano stati dimessi per motivi disciplinari, per motivi di studio, per deficiente attitudine militare o, se concorrenti per il ruolo naviganti dell'Arma aeronautica, perché prosciolti dal corso di pilotaggio per insufficiente attitudine al conseguimento del brevetto di pilota militare;

h) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1985 uno dei seguenti titoli di studio presso una scuola statale, pareggiata o legalmente riconosciuta:

maturità scientifica o classica o professionale o artistica (integrata, solo per i concorrenti per il Corpo del genio aeronautico, dal corso integrativo del liceo artistico di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910);
ragioniere o perito commerciale;
ragioniere e perito commerciale e perito per il commercio con l'estero;
ragioniere perito commerciale e programmatore;
maturità professionale di segretario d'amministrazione;
maturità professionale di analista contabile;
maturità professionale di operatore commerciale;
licenza linguistica;
abilitazione, rilasciata da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri;
perito aeronautico, rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1970, n. 1508;
perito per il turismo;
perito aziendale e corrispondente in lingue estere;
licenza liceale, rilasciata dalla sezione classica, scientifica o moderna della Scuola europea;
maturità d'arte applicata;
abilitazione magistrale, integrata, solo per i concorrenti per il Corpo del genio aeronautico, dal corso annuale di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

I candidati che alla data di presentazione della domanda non abbiano ancora conseguito il titolo di studio dovranno, all'atto della presentazione alla prova di italiano, rilasciare dichiarazione scritta dell'avvenuto conseguimento del titolo di studio.

Per i titoli di studio conseguiti all'estero, l'ammissione alle prove d'esame del concorso è subordinata al riconoscimento, da parte di un provveditore agli studi a scelta del candidato, della equipollenza del titolo di studio ad uno dei titoli sopra elencati, a norma dell'art. 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, e del decreto ministeriale del 1° febbraio 1975.

A tal fine, coloro che abbiano conseguito o stiano per conseguire un titolo di studio estero dovranno dichiarare nella domanda la durata, compresa l'istruzione primaria, degli studi compiuti o da compiere.

Coloro che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano

nelle condizioni di poter conseguire tale titolo in tempo utile. Il predetto certificato dovrà essere munito della prevista dichiarazione degli agenti diplomatici o consolari;

i) siano in possesso:

1) se partecipanti al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica: dei requisiti psicofisiologici, dell'attitudine necessaria per esercitare l'attività di volo, in qualità di piloti militari, e degli aspetti significativi del carattere per espletare i compiti di ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale;

2) se partecipanti al concorso per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico: dei requisiti psicofisiologici, dell'attitudine e degli aspetti significativi del carattere, necessari per espletare i compiti di ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso ai corsi dell'Accademia aeronautica.

Art. 3.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere:

redatta in bollo, sull'apposito modello annesso al presente bando o su carta da bollo;

firmata per esteso dal candidato;

presentata a mano o inviata, a mezzo raccomandata, al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli).

La firma del candidato dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale, di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La firma dei dipendenti statali potrà essere vistata, per autentica, dal capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

La firma dei residenti all'estero potrà essere autenticata dalle autorità consolari.

La firma dei militari potrà essere vistata dal comandante di Corpo.

I militari in servizio dovranno trasmettere, entro il termine di cui al successivo art. 5, la domanda di partecipazione direttamente all'Accademia aeronautica, ma incombe loro l'obbligo di presentare copia della stessa all'ente di appartenenza che provvederà a trasmettere all'Accademia un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e professionali dell'interessato.

Nella predetta domanda, compilata secondo l'allegato 4, i candidati dovranno dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) lo stato civile: celibe, o vedovo, senza prole;

d) il comune nelle cui liste elettorali siano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate e le eventuali pendenze penali;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il titolo di studio posseduto o che potranno conseguire nella sessione di esami dell'anno in corso. I candidati già in possesso del titolo di studio dovranno specificare in quale anno essi lo abbiano conseguito.

I candidati, tenuto conto del titolo di studio dovranno, altresì, precisare se intendano partecipare al concorso per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, oppure per il ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico. I candidati che ne posseggano i requisiti potranno partecipare ad entrambi i ruoli: in tal caso dovranno produrre due distinte domande (in unica busta) e dovranno sostenere distinti esami.

I candidati che nella domanda omettono di indicare il ruolo a cui intendono partecipare o che in un'unica domanda richiedano di partecipare ad entrambi i ruoli saranno ammessi d'ufficio al concorso per il ruolo naviganti normale. Nei predetti casi sarà provveduto a darne tempestiva comunicazione agli interessati.

I candidati dovranno indicare l'unità sanitaria locale che eroga loro l'assistenza sanitaria ed il relativo numero di iscrizione.

Nella domanda, i candidati dovranno indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con il relativo numero di codice postale ed, ove possibile, il numero di recapito telefonico; se militari, dovranno altresì indicare l'indirizzo dell'ente presso il quale prestano servizio. Le eventuali successive variazioni dovranno essere notificate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

I candidati che successivamente alla presentazione della domanda venissero incorporati per assolvere gli obblighi di leva dovranno comunicare con tempestività all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica, l'ente presso il quale prestano servizio ed il relativo indirizzo.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita psicofisiologica, alle prove attitudinali e alle prove d'esame, non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo in tempo utile della comunicazione di cambio di domicilio.

Il comando Accademia non assume, inoltre, alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

Alla domanda dovranno essere allegati:

due fotografie, senza copricapo, formato tessera, con la indicazione, sul retro, del nome e cognome del concorrente;

un estratto dell'atto di nascita (non certificato) in carta libera;

copia autenticata in bollo del foglio di congedo illimitato provvisorio (o, se «rivedibile», certificato di esito di leva rilasciato dal comune).

Art. 4.

Domanda dei candidati minorenni

I candidato che, alla data della domanda di partecipazione al concorso sia minorenne, dovrà far vistare la sua firma, apposta in calce alla domanda, da entrambi i genitori o da uno solo in caso di impedimento dell'altro genitore, o dal tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori.

Le firme del candidato e dei genitori dovranno essere tutte autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale, di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Inoltre, alla domanda dovrà essere allegato l'atto di assenso dei genitori o di uno solo in caso di impedimento dell'altro genitore, o del tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori.

Tale atto deve essere redatto dal sindaco, secondo l'allegato 5 e deve contenere l'indicazione del ruolo al quale il concorrente richiede di essere ammesso.

Art. 5.

Termine per la presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è di giorni sessanta, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non potranno, quindi, essere prese in considerazione le domande inoltrate al di fuori dei termini stabiliti dal presente decreto.

Il timbro a data dell'ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa fede dell'avvenuto inoltro entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo.

Le domande, inoltrate entro il termine stabilito, ma che risultassero formalmente irregolari, potranno essere accettate a giudizio discrezionale del comando Accademia, salva la successiva regolarizzazione.

Art. 6.

Visita psicofisiologica

La visita psicofisiologica sarà effettuata dall'istituto medico legale dell'Aeronautica militare di Napoli.

I candidati saranno invitati a sostenere la visita psicofisiologica presso il predetto istituto, nella data che sarà comunicata con lettera raccomandata di convocazione.

I candidati — che entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di scadenza del bando di concorso, non avranno ricevuto la predetta convocazione — sono invitati ad informare telegraficamente il comando Accademia.

Il candidato che risulti affetto da infermità o imperfezioni, presumibilmente suscettibili di rapida guarigione, riceverà dal direttore dell'istituto medico legale comunicazione del giudizio

diagnostico relativo all'infermità o imperfezione. In tal caso l'interessato, qualora ne faccia esplicita domanda all'istituto stesso, entro un termine massimo di cinque giorni, potrà essere autorizzato a presentarsi a nuova visita, dopo essersi assoggettato, in sede privata e sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità, al relativo trattamento terapeutico. L'istituto medico legale comunicherà all'interessato la data della nuova visita.

La visita psicofisiologica ha lo scopo di accertare:

per i candidati al ruolo naviganti, il possesso dei requisiti di cui all'allegato 2;

per i candidati al ruolo ingegneri, il possesso dei requisiti di cui all'allegato 3.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato nella predetta visita, è definitivo; pertanto, contro l'esito della predetta visita, non è ammesso appello.

I candidati risultati non idonei saranno esclusi dal concorso.

E' in ogni caso facoltà dell'Accademia aeronautica condurre un supplemento di indagini sanitarie durante tutto il periodo di permanenza in sede dei candidati.

Art. 7.

Prove culturali

I candidati risultati idonei alla visita psicofisiologica, saranno ammessi a sostenere la prova scritta di composizione italiana che avrà luogo presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli, via Domitiana, alle ore 8 del giorno 30 luglio 1985 per i concorrenti al ruolo naviganti, ed alle ore 8 del giorno 12 agosto 1985 per i concorrenti al ruolo ingegneri.

I candidati risultati idonei alla prova scritta di composizione italiana, che abbiano cioè riportato la votazione minima di 18/30^{mi}, saranno ammessi a sostenere le prove orali di matematica che si svolgeranno presso l'Accademia aeronautica nel periodo agosto-settembre, sia per il ruolo piloti che per il ruolo ingegneri.

La data esatta sarà comunicata agli interessati a cura del comando Accademia mediante telegramma o lettera raccomandata.

Art. 8.

Prove attitudinali

I candidati, risultati idonei alle prove culturali, saranno sottoposti, presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli, a specifiche prove attitudinali. Dette prove, valutate da una commissione, nominata dal Ministero della difesa e presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica, avranno la durata di quattordici giorni.

I candidati, le cui qualità attitudinali risultassero insufficienti, saranno dichiarati non idonei.

Il giudizio riportato in tali prove è definitivo; pertanto non sono ammessi ricorsi ne domanda di ripetizione.

I candidati che concorrano per il ruolo naviganti e per il ruolo ingegneri e che in sede di visita psicofisiologica siano stati giudicati idonei ad entrambi i ruoli, sosterranno le prove in titolo unitamente ai candidati per il ruolo naviganti.

Art. 9.

Disposizioni amministrative

Tutti i candidati, compresi i militari, durante la visita psicofisiologica, le prove attitudinali e le prove d'esame, dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto previste per gli allievi dell'Accademia e fruiranno, gratuitamente, di vitto (secondo quanto previsto per i concorrenti dalle vigenti norme relative alle razioni e spettanze per il servizio vettovagliamento delle Forze armate), di alloggio e dei servizi vari, ivi compreso il servizio di barberia (un taglio di barba e capelli).

Durante la permanenza per le prove attitudinali sarà, inoltre, somministrato in uso un corredo vestiario, ridotto (come da tabella vestiario elenco «*B*» n. 4 - 1981), da restituirsi integralmente al termine delle predette prove.

I concorrenti usufruiranno dell'assistenza sanitaria prevista dalla legge sul servizio sanitario nazionale. L'amministrazione provvederà, a cura e spese proprie, ad assicurare i concorrenti per le malattie che dovessero insorgere e per gli infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo della visita psicofisiologica, delle prove attitudinali e delle prove scritte ed orali di esame, limitatamente ai casi in cui dai predetti eventi dovessero derivare la morte o l'invalidità permanente.

I concorrenti, alla visita ed alle altre prove nonché all'atto dell'ammissione in Accademia in qualità di allievi, dovranno portare con sé il documento comprovante la loro iscrizione alla unità sanitaria locale.

I concorrenti, per acquistare i biglietti ferroviari a tariffa militare (n. 4) sulle ferrovie dello Stato, dovranno presentare le lettere di convocazione per la visita psicofisiologica, le prove d'esame, le prove attitudinali e, per l'inizio del corso, all'ente aeronautico più vicino al proprio luogo di residenza, che rilascerà lo scontrino per la riduzione ferroviaria. In mancanza di enti aeronautici viciniori, lo scontrino dovrà essere richiesto al comando carabinieri del luogo di residenza.

A tutti i partecipanti al concorso verranno rimborsate le spese di viaggio sulle ferrovie dello Stato per i viaggi compiuti da e per il luogo di residenza dichiarato nelle domande.

A tale scopo i concorrenti dovranno esibire i biglietti ferroviari e le relative lettere di convocazione all'ente aeronautico che ha rilasciato lo scontrino per la riduzione ferroviaria. Nel caso di rilascio dello scontrino da parte del comando carabinieri, biglietti e lettere dovranno essere consegnate a tale comando che provvederà a richiedere il rimborso all'ente aeronautico più vicino.

I concorrenti in servizio militare si dovranno presentare in Accademia muniti di documenti di viaggio, prescritti dalle disposizioni in vigore.

Agli ufficiali e sottufficiali spetta il rimborso dell'indennità di missione limitatamente alla durata del viaggio di andata e ritorno.

Art. 10.

Documento di identificazione

Alla visita e ad ogni altra prova i candidati dovranno sempre esibire la carta di identità, oppure un documento rilasciato dalle amministrazioni dello Stato, purché sia munito di fotografia recente.

Art. 11.

Mancata presentazione

I candidati che non si presenteranno nel giorno, nell'ora e nel luogo stabiliti per la visita e le prove, saranno esclusi dal concorso.

Art. 12.

Commissione esaminatrice

Per la valutazione delle prove dell'esame di concorso verrà nominata, con successivo decreto, la commissione esaminatrice, che sarà presieduta dal comandante dell'Accademia aeronautica.

Art. 13.

Graduatorie degli idonei

Le graduatorie dei candidati, risultati idonei alle prove culturali ed alle prove attitudinali, saranno formate in base alla somma dei voti riportati nella prova scritta di composizione italiana e nella prova orale di matematica.

Saranno formate due distinte graduatorie di merito: una per i concorrenti al ruolo naviganti normale ed una per i concorrenti al ruolo ingegneri.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le graduatorie dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e le norme contenute nell'art. 1 della legge 19 marzo 1980, n. 79. Le graduatorie di merito dei candidati risultati idonei al concorso, saranno approvate con decreto ministeriale.

Art. 14.

Ammissione in Accademia

Saranno ammessi a frequentare la prima classe dei corsi regolari, ruolo naviganti o ruolo ingegneri, i candidati inclusi nelle rispettive graduatorie di merito fino alla copertura dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

Il comando Accademia fissa la data di convocazione dei vincitori e ne informa gli interessati che, a tale data, debbono presentarsi per l'inizio del corso.

Le ammissioni in Accademia dei concorrenti idonei si intenderanno effettuate in prova. Per gli allievi piloti il periodo di prova terminerà all'atto del conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano (ossia a conclusione dell'ultima delle prove che precedono quella dichiarata valida per il conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano). Gli allievi che, per qualunque motivo, non conseguiranno il suddetto brevetto nei termini previsti per il corso di appartenenza, saranno rinviati al proprio domicilio.

Per gli allievi ingegneri il periodo di prova terminerà dopo quindici giorni dalla data di incorporamento.

Gli allievi che entro detto termine, decidessero di rinunciare all'ammissione potranno farlo senza ulteriore formalità e, se minorenni, senza il consenso dei genitori o tutori ai quali il comando Accademia provvederà a darne comunicazione.

I militari dimessi durante il periodo di prova sono reintegrati nel grado.

Il Ministero della difesa, in caso di rinuncia o di dimissione da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di ammettere, seguendo l'ordine di graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati disponibili dai rinunciatari o dai dimessi. Tali concorrenti saranno, a loro volta, ammessi in prova per un periodo pari a quello già previsto per i vincitori convocati inizialmente.

I candidati, ammessi in Accademia, assumono la qualifica di allievi; contraggono le ferme previste dalle leggi vigenti e sono soggetti alle leggi ed ai regolamenti in vigore per gli allievi delle accademie militari, in genere, e per gli allievi dell'Accademia aeronautica in particolare.

I militari perderanno il grado eventualmente rivestito.

Art. 15.

Documento da produrre prima della prova scritta

All'atto della presentazione alla prova scritta, i concorrenti iscritti nelle liste di leva di mare, che abbiano già concorso alla predetta leva, dovranno presentare al comando Accademia aeronautica - Ufficio concorsi - 80078 Pozzuoli (Napoli), il nulla osta (in carta legale) all'arruolamento nell'Aeronautica militare rilasciato dalle competenti capitanerie di porto.

Inoltre, i concorrenti che abbiano sostenuto la visita di leva successivamente all'inoltro della domanda, dovranno presentare una copia autenticata in bollo del foglio di congedo illimitato provvisorio, se risultati idonei; il certificato di esito di leva (in carta legale) rilasciato dal comune di residenza, se risultati rivedibili.

Art. 16.

Titoli preferenziali

I concorrenti in possesso dei titoli preferenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge dovranno produrre, entro e non oltre il 17 agosto 1984, i relativi documenti, al fine della formazione della graduatoria finale.

Art. 17.

Documenti da produrre dai concorrenti collocati nelle graduatorie di merito

I concorrenti collocati utilmente nelle graduatorie di merito dovranno presentare all'ufficio concorsi dell'Accademia aeronautica, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione di esito del concorso, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non certificato), rilasciato dal comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal comune di origine o di residenza, ovvero atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente si trova in condizioni di poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare, ai sensi della legge 13 giugno 1912, n. 555;

3) certificato di stato libero, rilasciato dall'ufficio dello stato civile.

In luogo di due distinti certificati di cittadinanza o di stato libero, i candidati potranno presentare un unico certificato cumulativo qualora entrambi i requisiti debbano essere certificati da uno stesso ufficio;

4) certificato generale del casellario giudiziale (e non semplice certificato penale), rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

5) certificati dei carichi pendenti rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura;

6) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di comunicazione di cui al presente articolo;

7) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare — e non del foglio di congedo — (per i sottufficiali, i militari di truppa e i giovani che siano stati riconosciuti abili arruolati dai consigli di leva, anche se non abbiano ancora prestato servizio militare).

I candidati iscritti alla leva di mare dovranno presentare la scheda verde mod. D.M. 0504, rilasciata dalle competenti autorità della Marina militare.

I candidati che per qualsiasi motivo non siano stati arruolati dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva;

8) diploma originale del titolo di studio, di cui all'art. 2, lettera *h*).

Nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, i concorrenti dovranno presentare il certificato che sostituisce il diploma a tutti gli effetti di legge, fino alla data del suo rilascio. Unitamente al certificato i concorrenti dovranno inviare una marca da bollo da L. 700, che verrà applicata sulla copia fotostatica del certificato in parola, copia che sarà riprodotta a cura dell'Accademia aeronautica.

Il certificato esibito sarà, quindi, restituito alla famiglia del concorrente affinché sia riconsegnato all'autorità che dovrà rilasciare il diploma originale, da trasmettere all'Accademia.

Il diploma originale resterà depositato presso il comando Accademia che provvederà ad allegare, alla documentazione di concorso, una copia autenticata, ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Sui diplomi originali o sui certificati di studio, le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzate dal provveditore agli studi.

Il comando Accademia restituirà agli allievi del ruolo naviganti il predetto titolo all'atto della promozione alla terza classe o all'atto in cui essi cesseranno di appartenere all'istituto.

Per quanto concerne gli allievi del ruolo ingegneri, il titolo di studio sarà depositato presso la competente università, all'atto della loro iscrizione al terzo anno della facoltà di ingegneria, o verrà consegnato all'allievo se cesserà di appartenere all'Accademia durante o al termine dei primi due anni di corso.

I concorrenti che presentino certificati comprovanti il possesso di titoli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione all'Accademia aeronautica, hanno l'obbligo di presentare anche il titolo di studio di cui al presente articolo.

Le copie di atti o certificati, anche se ottenuti con procedimenti meccanici o fotografici, possono essere validamente prodotti in luogo degli originali quando siano debitamente autenticate e in bollo.

L'autentica, di cui al precedente capoverso, può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni dello Stato, nè alla stessa Amministrazione aeronautica per altri concorsi.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando Accademia si riserva la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito;

9) atto di impegno: i concorrenti ammessi in Accademia dovranno, oltre ai documenti sopra elencati, far pervenire, improrogabilmente entro trenta giorni dalla data di ammissione, un atto di impegno, redatto conformemente all'allegato 6 o 6-*bis* a seconda che trattasi di allievo minorenne o maggiorenne. Con tale atto, l'allievo maggiorenne o, nel caso di allievo minorenne, i genitori o uno solo (in caso di impedimento dell'altro genitore) o il tutore (in caso di mancanza di entrambi i genitori) si obbligano a rimborsare all'Amministrazione aeronautica le eventuali eccedenze di spese straordinarie sostenute per l'allievo, come previsto dall'art. 2, lettera *b*), della legge 27 febbraio 1974, n. 68, concernente le modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle accademie militari, e tutte le altre spese, nel caso in cui l'allievo dovrà ripetere l'anno.

Tale atto dovrà essere autenticato da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ed inviato alla direzione dei servizi amministrativi e di commissariato - Ufficio conti allievi dell'Accademia aeronautica - 80078 Pozzuoli (Napoli) - (codice fiscale dell'Accademia aeronautica n. 80027280637).

Art. 18.

Dimissioni dall'Accademia

Gli allievi possono essere dimessi dall'Accademia:

1) a domanda;

2) d'autorità: per motivi disciplinari o di salute oppure per deficiente attitudine militare o professionale (in genere o di volo) che sarà, in particolare, accertata durante il primo anno di corso.

I provvedimenti di dimissione a domanda sono irrevocabili e quelli di autorità sono inappellabili.

Coloro che, per una delle cause accennate nel presente articolo, vengono dimessi dall'istituto, sono prosciolti dalla ferma speciale contratta all'atto dell'ammissione in Accademia. La loro posizione, nei confronti degli obblighi di leva, sarà regolata in conformità alle disposizioni vigenti in materia di reclutamento.

Art. 19.

Norme per gli allievi del ruolo naviganti normale

I corsi regolari per allievi del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica hanno la durata di tre anni accademici seguiti da un corso di perfezionamento.

Durante il primo anno, gli allievi frequenteranno il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. Coloro che, per deficiente attitudine professionale, non diano garanzia di conseguire tale brevetto, saranno dimessi d'autorità.

Il passaggio da una classe all'altra avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami.

Le sessioni di esami sono due.

Per gli studi compiuti nei primi due anni valgono le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, numero 568.

All'inizio del terzo anno è conferita agli allievi la qualifica di aspirante ufficiale, che ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente in s.p.e.

All'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, devono assumere l'obbligo di permanere in servizio, quali ufficiali del ruolo naviganti, per un periodo di anni 14.

Gli allievi che avranno conseguito il brevetto di pilota di aeroplano e superato, alla fine del terzo anno, gli esami finali di idoneità, saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale.

Con tale grado frequenteranno il corso di perfezionamento.

Gli allievi riconosciuti, durante il secondo o il terzo anno accademico, non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per il conseguimento del brevetto di pilota militare, possono aspirare alla nomina a sottotenente in s.p.e. del ruolo servizi dell'Arma aeronautica, purché, su proposta del comando Accademia, il Ministero, a suo giudizio, li ritenga per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso. In tal caso sono esonerati dal pilotaggio e seguono il corso regolare con gli stessi programmi, più le materie inerenti alle mansioni del ruolo servizi.

Ottenuta l'idoneità in tutti gli esami del terzo anno, saranno nominati sottotenenti in s.p.e. dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e con tale grado frequenteranno il corso complementare di cultura professionale.

I predetti allievi, se forniti di titoli di studio validi per la iscrizione ai corsi di laurea in ingegneria, possono transitare, a domanda, al corrispondente anno del corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in s.p.e. del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, purché, su proposta del comando Accademia, il Ministero, a suo giudizio, li ritenga per condotta, per doti militari ed intellettuali, idonei a continuare il corso nel predetto Corpo e ruolo.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di volere assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 21.

Art. 20.

Norme per gli allievi del ruolo ingegneri

Gli allievi del ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico, all'atto dell'ammissione in Accademia, debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo art. 21 salvi i casi di dimissione.

I corsi regolari degli allievi del ruolo ingegneri hanno la durata di cinque anni: un biennio propedeutico di ingegneria, seguito da un triennio di studi applicativi.

Il passaggio dalla prima alla seconda classe e dalla seconda classe al primo anno del triennio degli studi applicativi avviene alla fine dell'anno accademico ed è subordinato al superamento degli appositi esami.

Le sessioni di esami sono due.

Gli allievi, che al termine del secondo anno di corso di Accademia abbiano superato gli esami, sono avviati alla facoltà di ingegneria di una università o ad un politecnico per frequentare il triennio di studi applicativi e conseguire la laurea in ingegneria. Essi dovranno superare gli eventuali esami nelle materie aggiuntive che potranno essere richieste dalle facoltà.

La sede universitaria, il corso di laurea ed, eventualmente, la sezione del triennio di studi applicativi sono determinati dal Ministero della difesa, all'inizio del secondo anno di corso in Accademia.

In sede di assegnazione degli allievi ad uno dei corsi di laurea in ingegneria, nonché ad una sezione ed indirizzo, sarà tenuto anche conto, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, del desiderio espresso dagli interessati.

All'inizio del terzo anno è conferita agli allievi la qualifica di aspirante ufficiale del Corpo del genio aeronautico, che ha valore ai soli effetti amministrativi e dà diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente in s.p.e.

Gli aspiranti ufficiali che al termine del primo anno di studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato:

a) negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato (secondo il piano di studi preparato dal comando Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato) il numero di esami fissato, con decreto ministeriale in vigore alla data di inizio dell'anno accademico corrispondente alla loro anzianità da aspirante;

b) gli esami nelle materie militari, stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica,

sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Coloro che non superino gli esami di cui al precedente capoverso, sono dimessi d'autorità dall'Accademia e nominati sottenenti di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

Art. 21.

Norme per i sottotenenti del ruolo ingegneri

I sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico che, al termine del terzo anno di studi applicativi, condotti sulla base del piano di studi preparato dal comando Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato, compresa la sessione autunnale, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio, previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria, ed, a decorrere da tale data, assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità relativa degli interessati, aventi pari anzianità assoluta, è determinata sulla base di una media, risultante per 3/4 dal voto riportato nell'esame di laurea e per 1/4 dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel capoverso precedente, sono ammessi a completarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esame, purché entro il termine, abbiano superato tutti gli esami negli insegnamenti previsti dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato per il primo anno di studi applicativi nonché gli esami in almeno 10 degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno degli anzidetti statuti, secondo il piano di studi preparato dal comando Accademia aeronautica ed approvato dal consiglio di facoltà dell'università o del politecnico frequentato.

I sottotenenti, di cui al precedente capoverso, sono aggregati al corso successivo a quello a cui appartengono.

I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti al ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento con decorrenza anteriore alla data del trasferimento nel nuovo ruolo.

Art. 22.

Diploma dell'Accademia aeronautica

Al termine dei corsi regolari, gli allievi conseguono il « Diploma dell'Accademia aeronautica ».

Art. 23.

Premi di studio

Gli allievi del ruolo naviganti normale dell'Accademia aeronautica, che si distinguono maggiormente per profitto negli studi, per attitudine militare o al volo o per condotta, concorrono, annualmente, ai seguenti premi di studi:

1) Fondazione Caduti dell'Aeronautica, istituita dalla Banca d'Italia; capitale per un valore nominale di L. 20.000.000.

Con la relativa rendita annua maturata, sono assegnati i seguenti premi:

a) un premio all'allievo risultato primo in graduatoria all'esame di concorso;

b) tre premi a tre allievi della seconda classe;

c) tre premi a tre allievi della terza classe.

I premi di cui alle lettere *b)* e *c)* vengono assegnati in base:

alla graduatoria, risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico per il passaggio dalla prima alla seconda classe e dalla seconda alla terza classe;

al voto riportato in attitudine militare ed in attitudine al volo;

alla condotta.

2) Fondazione dott. Giuseppe Bucci; capitale per un valore nominale di L. 4.200.000.

Con la relativa rendita annua maturata, vengono erogati due premi, a favore di un allievo, della seconda classe e di un allievo della terza classe, di famiglia italiana e di condizione disagiata.

I due premi vengono assegnati in base:

alla graduatoria, risultante dall'esito degli esami di fine anno accademico dal primo al secondo e dal secondo al terzo e dalle medie trimestrali dell'anno accademico in corso;

al voto riportato in attitudine militare ed in attitudine al volo;

alla condotta.

La ripartizione fra i due allievi viene fatta in ragione di 3/5 e 2/5, secondo il merito.

3) Unione militare.

L'unione militare, ogni anno, bandisce un concorso per due premi in danaro, da attribuire a due allievi dell'Accademia aeronautica, maggiormente distintisi nello studio e classificatisi nei primi posti della graduatoria degli approvati nella prima sessione di esami.

A questo concorso partecipano, oltre agli allievi del ruolo naviganti normale, anche gli allievi degli altri ruoli.

Art. 24.

Norme di carattere amministrativo

Ai sensi della legge 5 marzo 1981, n. 440, agli allievi del primo e secondo anno è attribuito un assegno giornaliero di L. 3.000 fino al terzo mese di servizio, di L. 5.600 dal quarto al dodicesimo mese e di L. 7.000 dal tredicesimo al ventiquattresimo mese di servizio.

Tale assegno è corrisposto, per metà in contanti, mentre l'altra metà (da servire per la prima vestizione all'atto della nomina a sottotenente e per le altre spese) viene depositata mensilmente, a cura del comando-Accademia, su di un apposito libretto a risparmio, e liquidata all'avente diritto all'atto dell'anzidetta nomina.

Le quote relative agli allievi che comunque dovessero lasciare l'Accademia prima della nomina stessa, saranno versate in tesoreria.

L'assegno non è dovuto ai ripetenti durante i corsi che si ripetono.

Agli allievi del primo e secondo anno compete, inoltre, la indennità d'impiego operativo prevista dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, all'art. 146, comma terzo, nella misura di L. 50.000 lorde mensili, nonché, durante il corso di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano, l'indennità di volo oraria, nella misura di L. 4.000 per ogni ora di volo e per un massimo di 10 ore. Dalla data di conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano compete, invece, l'indennità di pilotaggio, nella misura lorda mensile di L. 115.000.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto dei libri di testo, sinossi ed oggetti di cancelleria, occorrenti per la loro istruzione, con una quota determinata annualmente dai superiori organi ministeriali competenti.

Detta quota viene detratta dall'importo della parte dell'assegno giornaliero da depositare sul predetto libretto a risparmio.

Sono, altresì, detratte mensilmente, dal medesimo importo:

1) le spese per la manutenzione del vestiario, salvo se gli allievi siano provenienti dai sottufficiali;

2) le spese straordinarie, e cioè:

a) spese per il pagamento di prestazioni di carattere sanitario non contemplate dalla vigente normativa sul servizio sanitario nazionale, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio;

b) spese per l'acquisto di strumenti scientifici, rinnovamento dei capi di corredo divenuti inservibili per lungo uso o per incuria degli allievi; pagamento per rotture o perdite per negligenza.

c) spese inerenti alla distribuzione di capi di vestiario per gli allievi ammessi a ripetere il primo e secondo anno.

Le eventuali eccedenze di spese sono a carico delle famiglie degli allievi e dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla data di spedizione dell'estratto conto.

Le famiglie degli allievi, ammessi a ripetere il primo o il secondo anno, sono tenute a pagare le spese di cui sopra e le altre, eventualmente, previste dalle disposizioni vigenti.

Durante la frequenza del corso d'Accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali compete il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore.

Gli allievi del terzo anno (aspiranti) hanno diritto al trattamento economico di sottotenente in s.p.e. Essi sono tenuti a pagare le spese previste dalle disposizioni in vigore.

Entro i limiti dei fondi stanziati dal bilancio del Ministero della difesa, potranno essere concessi agli allievi dell'Accademia aeronautica i benefici economici, per benemerenze di famiglia e per benemerenze personali, previsti dall'art. 29 del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 gennaio 1985

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1985
Registro n. 4 Difesa, foglio n. 106

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA DI COMPOSIZIONE ITALIANA

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

La prova è intesa a consentire alla commissione di formarsi un esatto concetto, oltre che della padronanza della lingua da parte del concorrente, della sua maturità di pensiero e della capacità di esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara.

Per la prova verranno assegnati numero tre temi di cultura generale, adeguati ai programmi previsti per gli istituti di istruzione media superiore.

La prova scritta (originale e minuta) dovrà essere redatta su appositi fogli portanti il timbro dell'Accademia e vistati da un membro della commissione. Il candidato riceverà, inoltre, due buste di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza che vi abbia apposto la firma né altro contrassegno, metterà i fogli nella busta grande. Scriverà il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, ed il numero di pratica sul cartoncino e lo chiuderà nella busta piccola. Porrà, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiuderà e consegnerà al presidente della commissione od a chi ne fa le veci.

Durata massima della prova: 6 ore.

PROVA ORALE DI MATEMATICA

La prova orale di matematica verterà su uno o più degli argomenti contenuti nel programma che segue.

I concorrenti dovranno mostrarsi preparati sull'intero programma, prescindendo dal maggiore o minore sviluppo dato alle varie parti negli istituti di provenienza.

I candidati devono dimostrare di aver bene inteso i concetti e le dimostrazioni più significative, di esprimersi in maniera propria e di fare giusto uso dei simboli.

Devono dimostrare, inoltre, di saper risolvere i problemi, anche numerici, semplici di algebra, geometria e trigonometria.

La prova avrà, di massima, la durata di 40 minuti.

Algebra.

Equazioni e sistemi di equazioni di primo grado con discussione e relativi problemi di applicazione.

I numeri reali.

Calcolo di radicali e potenze con esponente razionale.

Numeri immaginari e numeri complessi.

Equazioni di secondo grado ad una incognita e relative proprietà.

Equazioni di grado superiore al secondo (biquadratiche, binomie, trinomie e reciproche).

Disequazioni algebriche intere e fratte.

Equazioni irrazionali.

Sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Potenze con esponente reale qualsiasi.

Equazioni e sistemi di equazioni esponenziali.

Logaritmi e loro proprietà.

Equazioni e sistemi di equazioni logaritmiche.

Geometria.

Parallelismo e perpendicolarità fra rette complanari.

Triangoli, poligoni e loro proprietà.

Quadrangoli notevoli e loro proprietà.

Trasversali di un fascio di rette parallele.

Luoghi geometrici ed esempi.

Punti notevoli di un triangolo.

Circonferenze e cerchi (archi, settori, corde, angoli al centro ed alla circonferenza).

Poligoni regolari.

Superfici piane equivalenti e relative proprietà (fino alla trasformazione di un poligono in un quadrato equivalente).

Grandezze geometriche commensurabili ed incommensurabili.

Teorema di Talete e sue applicazioni.

Triangoli simili e poligoni simili e relative applicazioni (fino al lato del decagono regolare).

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio.

Misure di archi e settori circolari.

Perpendicolarità e parallelismo nello spazio.

Diedri, triedri, angoloidi e proprietà relative.

Angolo di una retta con un piano.

Rette sghembe e loro distanza.

Prisma, parallelepipedo, piramide, tronco di piramide: loro proprietà e calcolo di aree e volumi relativi.

Poliedri regolari.

Cilindro, cono, tronco di cono, sfera: loro proprietà e calcolo di aree e volumi relativi.

Trigonometria.

Misura degli angoli e degli archi.

Definizione e variazione delle funzioni goniometriche e relazioni fondamentali fra funzioni goniometriche di uno stesso arco e di archi associati.

Formule di addizione, sottrazione, duplicazione, triplicazione e bisezione.

Formule di prostaferesi e formule parametriche.

Identità, equazioni e sistemi di equazioni goniometriche.

Proprietà trigonometriche del triangolo rettangolo e risoluzione di un triangolo rettangolo.

Teorema dei seni, delle proiezioni, di Carnot e di Nepero.

Formule di Briggs.

Risoluzione di un triangolo qualunque.

Espressioni trigonometriche dell'area del triangolo.

Raggi dei cerchi: circoscritto, inscritto ed ex-inscritto ad un triangolo.

Altezze, mediane e bisettrici di un triangolo.

ALLEGATO 2

REQUISITI FISICI E PSICOFISIOLOGICI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI NORMALE.

Il candidato sarà sottoposto ad approfondite indagini intese ad accertare che egli sia in possesso dei requisiti fisici, psichici e fisiologici necessari all'espletamento del servizio in A.M. quale ufficiale del ruolo naviganti normale.

A titolo orientativo si riportano alcune delle cause che, più frequentemente, danno luogo al giudizio di non idoneità:

statura inferiore a m 1,64 e superiore a m 1,87;

altre misure antropometriche non compatibili con i tipi di aeromobile in dotazione all'A.M.;

emoglobinopatie ed eritro-enzimopenie ematiche, di tipo costituzionale;

alterazioni dell'apparato osteo-articolare;

visus naturale inferiore ai 10/10 in ciascun occhio; qualsiasi vizio di rifrazione, per il cui accertamento ci si avvarrà dell'autorifrattometro computerizzato;

anomalie di qualunque tipo e grado nella percezione dei colori;

non completa integrità della funzione uditiva;

turbe della funzione vestibolare;

perdita traumatica o carie estesa di 4 o più denti;

disturbi della parola anche lievi (balbuzie, dislalia, disartria);

malattie del sistema nervoso e loro esiti;

precedenti morbosi personali o familiari di natura neurologica e psichica;

inadeguata risposta alle prove fisiologiche cardio-respiratorie.

Durante lo svolgimento del concorso potranno, altresì, essere rinviati dall'Accademia i concorrenti i quali rivelino imperfezioni o infermità non manifeste all'atto degli accertamenti sanitari e che siano di natura o entità tale da pregiudicare anche con il tempo l'efficienza psico-fisica necessaria a prestare servizio nei ruoli dell'A.M.

ALLEGATO 3

REQUISITI FISICI E PSICHICI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA, RUOLO INGEGNERI.

Il candidato sarà sottoposto ad approfondite indagini intese ad accertare che egli sia in possesso dei requisiti fisici e psichici necessari all'espletamento del servizio in Aeronautica militare quale ufficiale del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

A titolo orientativo si riportano alcune delle cause che, più frequentemente, danno luogo al giudizio di non idoneità:

statura inferiore a m 1,64;

emoglobinopatie ed eritro-enzimopenie ematiche, di tipo costituzionale;

alterazioni dell'apparato osteo-articolare;

visus naturale inferiore a 1/10 anche in un solo occhio; visus inferiore a 8/10 anche in un solo occhio, dopo correzione con lenti non a contatto; miopia superiore alle 3 diottrie, anche in un solo occhio; ipermetropia superiore alle 3 diottrie, anche in un solo occhio; astigmatismo miopico e ipermetropico, semplice o composto, e misto, che nel settore di maggior vizio di rifrazione superi le 3 diottrie, anche in un solo occhio. Per l'accertamento degli eventuali vizi di rifrazione è previsto l'impiego dell'autorifrattometro computerizzato;

mancato riconoscimento dei colori per trasparenza;

non completa integrità della funzione uditiva;

turbe della funzione vestibolare;

disturbi della parola anche lievi (balbuzie, dislalia, disartria);

malattie del sistema nervoso e loro esiti;

precedenti morbosi personali o familiari di natura neurologica o psichica.

Durante lo svolgimento del concorso potranno, altresì, essere rinviati dall'Accademia i concorrenti, i quali rivelino imperfezioni o infermità non manifeste all'atto degli accertamenti sanitari e che siano di natura o entità tale da pregiudicare anche con il tempo l'efficienza psico-fisica necessaria a prestare servizio nei ruoli dell'A.M.

ALLEGATO 4

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
(carta filigranata in bollo, possibilmente dattilografata)

Al comando dell'Accademia aeronautica Ufficio concorsi - 80078 POZZUOLI (Napoli)

Il sottoscritto cognome (in stampatello) e nome (1) . nato a . . (provincia di . .) il . . residente a . . codice postale . (provincia di . .) in via/piazza . n. . . tel. . ., chiede di essere ammesso al concorso per l'ammissione alla prima classe dell'Accademia aeronautica, anno accademico 1985-86.

Il sottoscritto è già in possesso del titolo di studio . . conseguito nell'anno . .,

oppure

ritiene di conseguire nella sessione 1985 il titolo di studio di . . presso l'istituto . . di . c.a.p. . . (provincia di . .) in via .

Il sottoscritto accetta, senza riserve, tutto ciò che è stabilito nella notificazione di concorso e dichiara sotto la sua responsabilità di:

a) voler partecipare al concorso (2) . .,

b) essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) essere celibe, o vedovo, senza prole;

d) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .,

e) non aver procedimenti penali in corso, di non aver riportato condanne penali, di non aver precedenti penali (4);

f) non essere stato espulso da istituti di istruzione dello Stato; di non essere stato prosciolto d'autorità per insufficiente attitudine militare ovvero per deficienze psicofisiologiche, ovvero per motivi disciplinari, da istituti di formazione delle Forze armate e Corpi armati dello Stato;

g) non essere stato riformato alla visita di leva;

h) trovarsi nei riguardi degli obblighi militari nella posizione (5) . .,

i) godere di assistenza sanitaria erogata dall'ente . ., con numero di posizione personale (o matricola familiare) . .,

l) voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito

Allega:

due fotografie, senza copricapo, non autenticate, formato tessera con l'indicazione sul retro del nome e cognome del sottoscritto;

un estratto dell'atto di nascita (non certificato) in carta libera;

copia autenticata in bollo del foglio di congedo illimitato provvisorio (per i rivedibili: certificato di esito di leva in bollo rilasciato dall'ufficio leva del comune di appartenenza).

Data, . . . (6)

Firma . . . . (1)

(Se il candidato è minorenne)
Firme leggibili dei due genitori (7)

. . . .

Visto per l'autenticità delle firme (8) . . . . .

---

(1) Il nome o nomi propri devono essere quelli che risultano dall'estratto dell'atto di nascita.

(2) Per il ruolo naviganti normali o per il ruolo ingegneri.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, anche sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale; la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo hanno emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Non ancora arruolato dal consiglio di leva, abile arruolato, incorporato, rivedibile, esonerato, godente di rinvio, ecc.

(6) La data deve essere quella dell'autentica della sottoscrizione.

(7) Da entrambi i genitori o da uno solo in caso di impedimento dell'altro genitore, o dal tutore in caso di mancanza di entrambi i genitori.

(8) Autentica fatta da un notaio o dal segretario comunale o dal cancelliere. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per i candidati militari è sufficiente il visto del comandante di Corpo. Per coloro che risiedono all'estero il visto delle autorità consolari.

ALLEGATO 5

ATTO DI ASSENSO
per l'arruolamento volontario di un minore
(su carta bollata, redatta dal sindaco)

Comune di . . . . .

L'anno millenovecento . . . . addì . . . . del mese di . . . . si sono presentati (si è presentato) davanti a me, sindaco del comune predetto i signori (il signor) (1) . . . . del minore (2) . . . .

I predetti (il predetto) . . . . . per assecondare l'inclinazione del succitato minorenne, acconsentono (acconsente) affinché questi possa contrarre a tempo debito, l'arruolameto nell'Aeronautica militare, quale allievo dell'Accademia aeronautica nel (3) . . . . .

In fede di che gli stessi dichiaranti hanno sottoscritto (lo stesso dichiarante ha sottoscritto) con me il presente atto.

Il sindaco

.

I dichiaranti-Il dichiarante

. . . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante, indicando se genitore o tutore.

(2) Cognome e nome del concorrente.

(3) Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, o Corpo del genio aeronautica, ruolo ingegneri.

ALLEGATO 6

MODELLO DELL'ATTO DI IMPEGNO
(Art. 17 del presente bando)

Mediante la presente scrittura, da valere quale pubblico strumento, i sottoscritti (il sottoscritto) . . . . domiciliat.. a . . . . si obbligano (si obbliga) personalmente, a tenore della legge 27 febbraio 1974, n. 68, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a rimborsare all'Amministrazione militare aeronautica, in base ad appositi estratti conto compilati dalla direzione dei servizi amministrativi e di commissariato dell'Accademia aeronautica, le eventuali eccedenze di spesa di carattere straordinario, dalla stessa sostenute per il giovane . . . . e rientranti in quelle previste dal quinto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Qualora l'allievo dovesse ripetere l'anno per essere stato rimandato agli esami, poiché in tal caso perde il diritto all'assegno giornaliero, i sottoscritti si obbligano (il sottoscritto si obbliga) a rimborsare all'amministrazione con le modalità sopra enunciate:

a) l'importo della retta annuale nella misura stabilita per gli allievi del terzo anno;

b) le spese per la manutenzione del vestiario e le altre determinate nel bando di concorso;

c) la quota spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, occorrenti per l'istruzione dell'allievo, determinate annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

d) le spese di carattere straordinario elencate nel quinto comma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Qualora l'allievo dovesse, per qualsiasi motivo, essere dimesso dall'Accademia aeronautica i sottoscritti si obbligano (il sottoscritto si obbliga) ad estinguere, nel termine perentorio di giorni quindici dalla data di spedizione, ogni conto che sarà loro (gli sarà) rimesso dalla direzione dei servizi amministrativi e di commissariato dell'Accademia aeronautica ed a restituire, entro cinque giorni dal rientro in famiglia dell'allievo, tutto il corredo concesso in uso gratuito dall'Amministrazione militare all'allievo, all'atto del suo ingresso in Accademia.

Dichiarano (dichiara) di essere a conoscenza delle disposizioni amministrative pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1985-86 che accettano (accetta) senza riserve, come dichiarano (dichiara) di accettare, rinunziando sin d'ora ad ogni contestazione, le eventuali modifiche che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Si obbligano (si obbliga), infine, ad eleggere a tutti gli effetti legali il loro (suo) domicilio presso l'Accademia aeronautica.

Data, ...

Firme leggibili-Firma leggibile

. . . .

L'atto dovrà essere autenticato dal notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

ALLEGATO 6-*bis*

MODELLO DELL'ATTO D'IMPEGNO PER CANDIDATI MAGGIORENNI

(Art. 17 del presente bando)

Mediante la presente scrittura, da valere quale pubblico strumento, il sottoscritto . . . . domiciliato a . . . si obbliga personalmente a tenore della legge 27 febbraio 1974, n. 68, relativa al trattamento economico degli allievi delle Accademie militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a rimborsare all'Amministrazione militare aeronautica, in base ad appositi estratti conto compilati dalla direzione dei servizi amministrativi e di commissariato dell'Accademia aeronautica, l'eventuale eccedenza di spese di carattere straordinario dalla stessa sostenute, in suo favore, e rientranti in quelle perviste dal quinto comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Qualora dovesse ripetere l'anno per essere stato rimandato agli esami, poiché in tal caso perde il diritto all'assegno giornaliero, il sottoscritto si obbliga a rimborsare all'amministrazione, con le modalità sopra enunciate:

a) l'importo della retta annuale nella misura stabilita per gli allievi del terzo anno;

b) le spese per la manutenzione del vestiario e le altre determinate nel bando di concorso;

c) la quota spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, occorrenti per l'istruzione, determinata annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro;

d) le spese di carattere straordinario elencate nel quinto comma dell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Qualora dovesse, per qualsiasi motivo, essere dimesso dall'Accademia aeronautica, il sottoscritto si obbliga ad estinguere, nel termine perentorio di giorni quindici dalla data di spedizione, ogni conto che gli sarà rimesso dalla direzione dei servizi amministrativi e di commissariato dell'Accademia aeronautica ed a restituire, entro cinque giorni dal rientro in famiglia, tutto il corredo concesso in uso gratuito dall'Amministrazione militare, all'atto del suo ingresso in Accademia.

Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni amministrative pubblicate nel bando di concorso per l'anno accademico 1985-86 che accetta senza riserve, come dichiara di accettare, rinunziando sin d'ora ad ogni contestazione, le eventuali modifiche che gli organi competenti dovessero apportare alle medesime.

Data, ...

Firma leggibile . . . . . .

L'atto dovrà essere autenticato dal notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

ALLEGATO 7

A. *Elenco dei capi di corredo in dotazione agli allievi piloti e agli allievi G.A.R.I. dell'Accademia aeronautica*

(Tabella vestiario n. 1 e 1/A - edizione 1981)

Capo		
Asciugamani	n.	6
Asciugatoio (cm 40 × 60)	»	6
Asciugatoio da bagno	»	2
Baule o cassa	»	1
Berretto di cordellino g.a. con visiera per divesa ordinaria invernale	»	1
Berretto di fresco lana g.a. scuro	»	1
Borsa completa per toletta (1)	»	1
Bretelle	»	1
Bustina di fresco lana g.a. scuro	»	2
Bustina di cordellino g.a.	»	2
Calze di cotone g.a. alte	p.	18
Calze di cotone nere	»	22
Calze di lana bianche per ginnastica	»	10
Camicia bianca di cotone a fibra poliestere	n.	8
Camicia di tela g.a. tipo oxford	»	7
Camicia di tela g.a. tipo oxford estiva	»	6
Capotto castorino g.a.	»	1
Cintura bleu con fibia a placca metallica	»	2
Cinturone con pendagli	»	1
Cravatta fibra poliestere nera	»	3
Distintivo di merito (4)	»	5
Distintivo A.M. di lana rossa	»	2
Distintivo A.M. ricamato in oro	»	4
Distintivo di classe (vice capo corso, capo corso 2° anno, scelto) (2)	»	4
Distintivo per pilota d'aeroplano, di metallo (aquila senza corona) (3)	»	1
Distintivo per pilota d'aeroplano, di stoffa, ricamato (aquila senza corona) (3)	»	2
Fazzoletti bianchi di cotone	»	16
Fregio per bustina di cordellino	»	3
Giacca di cordellino g.a.	»	1
Giacca di fresco lana g.a. scuro	»	1
Giaccone da casa per allievi	»	1
Guaine allievi complete di distintivo di lana rossa (5)	»	1
Guaine allievi con distintivo per impermeabile con termofodera (5)	»	1
Guanti di filo bianco	»	3
Guanti di pelle marrone	»	3
Impermeabile con termofodera	»	1
Maglia bianca di cotone estiva (tipo canottiera)	»	6
Maglia bianca cotone estiva (tipo marina)	»	6
Maglia bianca lana mezze maniche	»	4
Maglia sportina di lana	»	3
Maglietta sportiva di lana (tipo canottiera)	»	3
Maglione di lana g.a. per allievi	»	2
Mutandine da bagno	»	2
Mutandine di tela bianca per ginnastica	»	3
Numero metalli del corso	»	16

---

(1) Contiene: n. 1 spazzola per panni; n. 1 spazzola per capelli; n. 1 spazzolino per unghie; n. 1 portaspazzolino in plastica per denti; n. 1 portasapone in plastica; n. 1 pettine; n. 1 forbicina per unghie; n. 1 specchietto.

(2) Per ciascun tipo, per i soli allievi che debbono fregiarsene.

(3) Per i soli allievi piloti.

(4) Da distribuire soltanto agli allievi che si sono particolarmente distinti negli studi e nel campo disciplinare.

(5) Per gli allievi G.A.R.I. e allievi piloti.

Pantalone di cordellino g.a. per divisa ordinaria invernale	n.	2
Pantalone di fresco lana g.a. scuro	»	4
Pantalone di tessuto pettinato per divisa giornaliera invernale	»	3
Pantofole	p	1
Pianelle da bagno	»	1
Pigiama	n.	3
Spadino	»	1
Sacchetto per biancheria	»	2
Scarpe alte nere suola cuoio	p.	3
Scarpe basse nere suola cuoio	»	2
Scarpe di tela per ginnastica	»	3
Slip	n.	14
Sospensori elastici a fasce	»	2
Spazzole per scarpe	»	2
Stellette per tenute diverse	»	14
Targhetta portanome	»	1
Tuta sportiva	»	2
Uose di tela bianca	p.	2
Valigia o cassetta	n.	1

B. *Dotazione indumenti volo per piloti e allievi piloti*

(Tabella vestiario - elenco « B » n. 4 edizione 1981) (1)

Berretto da volo, verde salvia	n.	1
Calzari da volo, tipo unificato	p.	1
Calze estive per piloti	»	3
Calze invernali per piloti	»	3
Combinazione da volo K - 2B	»	2
Costume lana sottocombinazione da volo, estivo	»	2
Costume lana sottocombinazione da volo, invernale	»	2
Distintivo di grado	n.	3
Distintivo di nazionalità	»	3
Distintivo di reparto	»	3
Elastico fermo pugnale	»	1
Giubetto da volo L - 2B	»	1
Giubetto per materiali di emergenza	»	1
Guanti da volo, tipo unificato, verde salvia	p.	1
Impermeabile « Poncho » giallo-arancione, caccia ogni tempo	n.	1
Occhiali da sole, completi di astuccio per piloti	»	1
Pantalone anti-G tipo CSU - 3P - RM	»	1
Pugnale con fodero	»	1
Stellette in plastica	n.	3
Targhetta identificazione personale	»	5
Valigia-custodia per indumento da volo	»	1

(1) Dotazione di reparto.

Avvertenza. — Agli allievi piloti dell'Accademia aeronautica saranno distribuiti solo gli indumenti il cui uso si rende necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

C. *Dotazione per allievi piloti e allievi G.A.R.I.*

(Tabella vestiario - elenco « B » n. 5 - edizione 1981) (1)

Borraccia	n.	1
Calze di lana bianche	p.	3
Calzettoni senza piede	»	2
Combinazione da lavoro tela g.a.	n.	1
Cavigliere tipo a ghetta	p.	1
Giacca a vento impermeabile	n.	1
Pantalone cordellino g.a. corto a gambale	»	1
Scarpe da montagna	p.	1
Stivaloni	»	1
Tascapane	n.	1

(1) Dotazione di reparto.

Avvertenza. — Gli indumenti compresi nella presente dotazione saranno distribuiti solo se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

D. *Serie ridotta vestiario da distribuire ai candidati* (1)

(Tabella vestiario - elenco « B » n. 2 - edizione 1981)

Berretto a busta uniforme lavoro estiva, con fregio	n.	1
Camicia di tela b.a. tipo oxford estiva	»	3
Cintura bleu con fibia a placca metallica	»	1
Maglietta bianca da ginnastica a mezze maniche	n.	1
Pantalone corto bianco da ginnastica	»	1
Pantalone lungo di tela g.a.	»	1

(1) Dotazione di reparto.

E. *Serie ridotta vestiario per allievi piloti e G.A.R.I. dell'Accademia aeronautica* (1)

(Tabella vestiario - elenco « B » n. 2 - edizione 1981)

Uniforme da combattimento	n.	1
Canottiera di cotone, tipo E.I.	»	2
Calze lunghe cotone kaki, tipo E.I.	p.	2
Maglione di lana a collo rovesciato, tipo E.I.	n.	1
Mutande di lana lunghe	»	2
Stivaletto anfibio a gambaletto alto, completo di laccioli	p.	1
Sacco a pelo	n.	1
Guaine grado per uniformi da combattimento	p.	1
Quadrati grado per maglioni di lana e canottiere tipo E.I.	n.	3

(1) Da utilizzare dagli allievi nei soli campi d'arma.

F. *Serie di vestiario per gli allievi dell'Accademia aeronautica* (1)

(Tabella vestiario - elenco « B » n. 53 - edizione 1981)

Berretto a piatto di cordellino g.a. con fregio	n.	1
Camicia tela b.a. tipo oxford	»	1
Cravatta nera	»	1
Giacca di cordellino g.a.	»	1
Pantaloni corti tipo equitazione, di cordellino g.a. elasticizzati	»	1
Stivali in pelle nera opaca, non rigidi	p.	1
Guanti di pelle liscia colore marrone	»	1

(1) Dotazione di reparto.

Avvertenza. — Gli indumenti compresi nella presente serie di vestiario saranno distribuiti solo se l'uso di essi si renderà necessario in relazione alle particolari attività previste dal programma addestrativo.

(784)

Diario e sede delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di perito tecnico industriale nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tredici posti di perito tecnico industriale in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici industriali dell'Esercito, indetto con decreto ministeriale 10 ottobre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 25 gennaio 1985) si svolgeranno nei giorni 7 e 8 ottobre 1985 con inizio alle ore 8 presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma, ove i candidati si dovranno presentare muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

(818)

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per la nomina a diciannove posti di segretario generale di seconda classe vacanti nelle segreterie comunali della classe seconda.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, per la nomina a diciannove posti di segretario generale di seconda classe vacanti nelle segreterie comunali della classe seconda, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 12 aprile 1983, si svolgeranno in Roma nei giorni 18, 19 e 20 marzo 1985.

I candidati dovranno presentarsi nei giorni sopraindicati, alle ore 8, presso i locali dell'Hotel Ergife, via Aurelia, 619, muniti di un documento di riconoscimento rilasciato da una pubblica autorità.

(851)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi pubblici, per esami, per operai specializzati e qualificati del ruolo operai del Provveditorato generale dello Stato.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 9 dei rispettivi bandi di concorso pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 31 agosto 1983, si avvisa che le graduatorie generali dei candidati vincitori ed idonei dei concorsi pubblici, per esami, per operai specializzati rispettivamente a:

tre posti di meccanico automezzi conducente di automezzi;

un posto di elettrauto;

un posto di falegname;

un posto di falegname lucidatore;

e per operai qualificati, rispettivamente a:

due posti di lavatore ingrassatore meccanico di automezzi;

un posto di litografo stampatore;

due posti di operatore di macchine elettroniche,

sono state pubblicate nel supplemento straordinario al n. 1 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 12 febbraio 1985.

(817)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diari delle prove dei concorsi, per esami, a sette posti di farmacista nella carriera direttiva e a ventinove posti di assistente sanitario nella carriera di concetto e della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo e comunicazioni relative alle prove teorico-pratiche dei concorsi a diciannove posti di operaio specializzato (conducente di automezzi con patente di categoria D) e a ventisette posti di operaio qualificato (conducente di automezzi con patente di categoria C).

La prima prova scritta del concorso, per esami, a sette posti di farmacista in prova, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 21 gennaio 1984, si svolgerà a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, il giorno 10 giugno 1985, con inizio alle ore 8,30.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di un documento di riconoscimento valido.

Ai candidati presenti alla prima prova scritta verrà data direttamente comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere la seconda prova.

Le prove scritte del concorso, per esami, a ventinove posti di assistente sanitario in prova, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 22 febbraio 1984, si svolgeranno a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 22 e 23 novembre 1985, con inizio alle ore 8,30.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di un documento di riconoscimento valido.

Le prove scritte della sessione di esami di idoneità per il conseguimento dell'autorizzazione all'imbarco in qualità di medico di bordo, indetto con decreto ministeriale 23 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 16 gennaio 1984, si svolgeranno a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 30 e 31 ottobre 1985, con inizio alle ore 8,30.

I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dalla sessione di esami sono tenuti a presentarsi nella suddetta sede, muniti di un documento di riconoscimento valido.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte, verrà data direttamente comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere le prove pratiche.

Per la prova teorico-pratica relativa al concorso a diciannove posti di operaio specializzato di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 1983, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 30 giugno 1984, verrà data direttamente comunicazione ai candidati del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere la prova medesima.

Per la prova teorico-pratica relativa al concorso a ventisette posti di operaio qualificato di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 1983, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 30 giugno 1984, verrà data direttamente comunicazione ai candidati del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno presentarsi per sostenere la prova medesima.

(768)

CORTE DEI CONTI

Dichiarazione del vincitore del concorso, per titoli ed esami a dieci posti di referendario

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 6 aprile 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 3 maggio 1984, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali per la Basilicata, Calabria, Molise e Puglia;

Visto il proprio decreto in data 1° agosto 1984 di nomina della commissione esaminatrice;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico approvato con menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Filippo Esposito è dichiarato vincitore del concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario della Corte dei conti, da destinare alle delegazioni regionali per la Basilicata, Calabria, Molise e Puglia, indetto con decreto presidenziale 6 aprile 1984, con punti 22,015.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo della Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 febbraio 1985

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1985
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 8

(875)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1984, n. 42.

Finanziamento di un programma regionale di assistenza tecnica, della proprietà diretto coltivatrice e delle passività onerose in attuazione della legge 1° agosto 1981, n. 423.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 128 *del* 31 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

ASSISTENZA TECNICA

Art. 1.

Ricerca e sperimentazione

La Regione attua programmi di ricerca e di sperimentazione agraria di interesse regionale per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27.

La giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali, predispone e finanzia progetti annuali che vengono realizzati dagli istituti ed altri organismi previsti dall'art. 6 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27.

L'Ente di sviluppo nelle Marche segue la realizzazione dei progetti, provvede alla dimostrazione e divulgazione dei risultati conseguiti e presenta alla giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'esercizio dei compiti affidati con la presente legge.

Per l'attuazione dei progetti di cui ai precedenti commi riferiti al 1984, è autorizzata per lo stesso anno la spesa di lire 400 milioni.

Art. 2.

Miglioramento delle produzioni vegetali

E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1984, per l'attuazione di progetti di lotta fitosanitaria riferiti allo stesso anno e presentati dai consorzi fitosanitari riconosciuti dalla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27.

Art. 3.

Assistenza tecnica di base

E' autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 500 milioni per l'assistenza tecnica di base ai sensi degli articoli 8, 9 e 11 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27, sulla base di progetti presentati per lo stesso anno dalle associazioni regionali riconosciute.

Art. 4.

Unità tecniche alla cooperazione

L'ammontare del contributo previsto per l'utilizzazione del personale tecnico o amministrativo per l'attuazione dei programmi di avviamento e di sviluppo presentati dalle cooperative agricole ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 5, non può superare il 75 per cento del costo effettivo e può essere rinnovato una sola volta e comunque per un periodo non superiore a due anni.

Art. 5.

Anticipazioni

La giunta regionale può concedere anticipazioni periodiche dei contributi previsti dai precedenti articoli.

Art. 6.

Norme finanziarie

L'entità della spesa per ciascuno degli anni successivi e per ciascuno degli interventi previsti dai precedenti articoli 1, 2 e 3 sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

Alla copertura degli oneri recati dagli stessi articoli 1, 2 e 3 e dal comma precedente si provvede nel modo che segue:

a) per l'anno 1984, pari complessivamente a lire 1.400 milioni, mediante riduzione per pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100101 dello stato di previsione del bilancio del detto anno « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo la presentazione del bilancio recanti spese di parte corrente per l'esercizio delle funzioni normali », partite numeri 2, 3 e 4 dell'elenco n. 2;

b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte delle entrate tributarie e, occorrendo, di una quota parte delle assegnazioni di fondi dello Stato a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto degli articoli 1, 2 e 3 e del primo comma del presente articolo sono iscritte:

a) per l'anno 1984, a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con le seguenti denominazioni ed i controindicati stanziamenti di competenza e di cassa:

cap. 3112105 « Contributi per l'avvio di progetti specifici e la continuazione del programma operativo di ricerca e sperimentazione agraria di interesse regionale », lire 400 milioni;

cap. n. 3113105 « Contributi nelle spese per la lotta fitosanitaria svolta dai consorzi fitosanitari riconosciuti dalla Regione », lire 500 milioni;

cap. n. 3115107 « Contributi nella spesa per l'attuazione di progetti di assistenza tecnica di base alle aziende agricole, presentati dalle associazioni regionali di categoria riconosciute », lire 500 milioni;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Titolo II

PASSIVITÀ ONEROSE

Art. 7.

Finanziamenti

In attuazione degli articoli 14 e 16 della legge 1° agosto 1981, n. 423, per la trasformazione di passività onerose delle cooperative agricole derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine o derivanti da interventi finanziari dei soci, non assistiti da concorsi o contributi finanziari pubblici, sono autorizzati, per l'anno 1984:

a) un limite di impegno di durata ventennale di lire 235.500.000 per la concessione del concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti dalle cooperative agricole;

b) un limite di impegno di durata ventennale di L. 66.500.000 per la concessione del concorso regionale sugli interessi dei mutui contratti da cooperative ortofrutticole e lattiero casearie e loro consorzi.

Le passività onerose possono essere assistite dal concorso regionale fino al massimo del 70% dei finanziamenti bancari o derivanti da interventi finanziari dei soci, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che i soci concorrano alla estinzione della restante quota del 30 per cento.

Art. 8.

A integrazione degli interventi previsti dagli articoli 14 e 16 della legge 1° agosto 1981, n. 423, è autorizzato per l'anno 1984 un limite di impegno di durata fino a 15 anni di lire 500 milioni

comportante la spesa complessiva di lire 7.500 milioni per la trasformazione di passività onerose delle cooperative agricole di cui al precedente art. 7 ivi compreso il vincolo previsto dall'ultimo comma del citato articolo.

I tassi minimi da porsi a carico dei beneficiari sono quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 aprile 1982.

Art. 9.
Procedure

Il concorso regionale di cui al precedente art. 7 è concesso dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sulla base delle domande, corredate dalla documentazione attestante la sussistenza delle passività onerose, da presentarsi, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai servizi decentrati agricoltura, foreste ed alimentazione competenti per territorio, i quali procedono alla relativa istruttoria e le trasmettono entro i successivi trenta giorni alla giunta regionale.

Art. 10.
Norme finanziarie

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 7, pari, nel ventennio 1984-2003, a complessive lire 6.040 milioni si provvede mediante impiego delle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione delle disponibilità recate dagli articoli 14 e 16 della legge 1° agosto 1981, n. 423.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dello art. 8 si provvede con i fondi previsti dal bilancio per l'anno 1984 — elenco n. 2, rubrica n. 3, settore 3.1.3.1 — numero d'ordine della partita 5 per lire 500 milioni.

Al pagamento del concorso regionale previsto dall'art. 7, primo comma, lettere *a*) e *b*), si provvede:

a) per l'anno 1984, con i fondi iscritti, rispettivamente, a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, le cui denominazioni sono modificate come segue:

cap. 3131206 «Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di durata fino a 20 anni stipulati da cooperative agricole per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari o da interventi finanziari dei soci non assistiti da altri concorsi o contributi finanziari pubblici»;

cap. 3131207 «Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di durata fino a 20 anni stipulati da cooperative ortofrutticole e lattiero casearie e loro consorzi per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari o da interventi finanziari dei soci, non assistiti da altri concorsi o contributi finanziari pubblici»;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Al pagamento del concorso regionale previsto dall'art. 8 si provvede:

a) per l'anno 1984 con i fondi iscritti a carico del capitolo 3131208 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno con la seguente denominazione: «Concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di durata fino a 15 anni stipulati da cooperative agricole per la trasformazione di passività onerose derivanti da finanziamenti bancari o dai soci non assistiti da altri concorsi o contributi finanziari» con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 500 milioni;

b) per gli anni successivi a carico dei capitoli corrispondenti.

Alla copertura degli oneri derivanti dal comma precedente si provvede:

per l'anno 1984, mediante riduzione, per l'importo di lire 500 milioni, del cap. 5100101 dello stato di previsione della spesa del bilancio di detto anno - partita n. 5;

per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte delle somme assegnate alla Regione a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Titolo III

PROPRIETÀ DIRETTO COLTIVATRICE

Art. 11.
Finalità

Per favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà coltivatrice può essere concesso un concorso negli interessi sui mutui fino a 20 anni contratti ai sensi dell'art. 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, per l'acquisto dei terreni idonei alla costituzione ed ampliamento di aziende valide sotto il profilo tecnico ed economico.

Art. 12.
Beneficiari

Gli aiuti di cui al precedente art. 10 sono concessi agli affittuari, ai lavoratori agricoli a contratto, ai compartecipanti, ai coltivatori diretti nonché agli altri lavoratori agricoli singoli od associati in cooperative agricole, di cui facciano parte giovani di età compresa tra i 18 e 29 anni.

La preferenza nella concessione del mutuo è stabilita per i richiedenti che esercitano il diritto di prelazione o di riscatto, per i compartecipanti a comunioni indivise che acquistano quote di altri compartecipanti, per coloro che acquistano terreni per la presentazione del piano di sviluppo aziendale od interaziendale, per i coltivatori insediati nei terreni posti in vendita, per gli affittuari e per i lavoratori agricoli a contratto che acquistano poderi diversi da quelli precedentemente coltivati, per i coltivatori che ampliano la proprietà preposseduta, per i coltivatori alla cui produzione di reddito partecipi l'intero nucleo familiare.

Art. 13.
Concorso regionale

Per le operazioni di credito agrario si applicano le modalità della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il tasso di interesse sui mutui di cui all'art. 11, da porsi a carico dei beneficiari, è quello stabilito dalla vigente legislazione statale attinente alla politica generale del credito.

Il concorso della Regione per dette operazioni è calcolato in conformità di quanto previsto dall'art. 54 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 14.
Procedure

Le domande con le quali si richiedono gli aiuti di cui al precedente art. 11 sono presentate al comune competente per territorio.

All'istruttoria provvedono entro trenta giorni gli uffici agricoli della Regione messi a disposizione delle comunità montane o delle associazioni dei comuni.

I comuni, le comunità montane o le associazioni dei comuni, verificata la conformità delle iniziative con le previsioni del piano zonale agricolo, qualora sia stato approvato dalla Regione, deliberano entro i successivi trenta giorni l'accoglimento delle domande e propongono alla giunta regionale la concessione degli aiuti, tenuto conto delle preferenze stabilite nell'art. 12 della presente legge.

Rientrano nel finanziamento della presente legge le domande presentate ai sensi della legge regionale 13 marzo 1980, numero 11.

Art. 15.
Rinvio ad altre norme

Per quanto non previsto dalla presente legge si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni di cui alle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817.

Art. 16.
Norme finanziarie

Per la concessione del concorso regionale sugli interessi dei mutui di cui al precedente art. 11, è autorizzato, per l'anno 1984, un limite di impegno ventennale di lire 400 milioni, comportante, per il ventennio 1984-2003, la spesa complessiva di lire 8.000 milioni.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del precedente art. 13 si provvede:

a) per l'anno 1984, mediante riduzione, per l'importo di lire 400 milioni, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 5100201 dello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di investimento attinenti l'esercizio di funzioni normali », partita n. 4 dello elenco n. 3;

b) per gli anni successivi, mediante impiego di una quota parte delle entrate tributarie e, occorrendo, di una quota parte delle assegnazioni di fondi dallo Stato a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del primo comma del presente articolo sono iscritte:

a) per l'anno 1984, a carico del cap. 3122220 che con la presente legge si istituisce nello stato di previsione della spesa del detto anno, con la denominazione « Concorso sugli interessi dei mutui contratti per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice » e con gli stanziamenti di competenza e di cassa di lire 400 milioni;

b) per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

Art. 17.

Abrogazione

Sono abrogate le leggi regionali 13 marzo 1980, n. 11, 1° settembre 1982, n. 33 e 29 novembre 1983, n. 37, per quanto attengono alla normativa e procedura amministrativa.

Titolo IV

ZOOTECNIA

Art. 18.

Fondo di rotazione

Il terzo comma dell'art. 17 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Il fondo è alimentato dalle quote di capitale rimborsate dalle cooperative e dalle associazioni che abbiano beneficiato della anticipazione.

Il medesimo fondo può altresì essere alimentato con eventuali apporti della Regione da determinare annualmente con legge di bilancio ».

Dopo il quinto comma dello stesso art. 17 è aggiunto il seguente:

« La giunta regionale è autorizzata ad iscrivere a carico dei competenti capitoli degli stati di previsione dell'entrata e della spesa somme di importo pari alle quote di capitale rimborsate dalle cooperative e dalle associazioni che abbiano beneficiato delle anticipazioni, mediante atto deliberativo da inviare al consiglio entro dieci giorni dall'adozione ».

Art. 19.

Contributo per le stalle sociali

Per la concessione dei contributi in capitale previsti dallo art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 32, è autorizzata, per l'anno 1984, l'ulteriore spesa di lire 700 milioni.

Art. 20.

Contributo per le strutture zootecniche

In alternativa al concorso regionale sugli interessi dei mutui di miglioramento fondiario contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di stalle e ricoveri adibiti ad allevamenti di bovini, ovini e caprini, può essere concesso un contributo in capitale sulla spesa ritenuta ammissibile, nella misura massima del 44 per cento per le aziende site nelle zone montane e svantaggiate di cui alla direttiva (CEE) n. 75/273 e nella misura massima del 39 per cento per le aziende site nel restante territorio; la spesa ammissibile non può superare l'importo corrispondente a 65.000 ECU per le iniziative di aziende singole ed a 150.000 ECU per le iniziative di aziende associate.

Il contributo di cui al comma precedente può essere concesso anche ad integrazione di quello previsto dal regolamento CEE n. 1944/81 sulla somma eccedente la spesa ammessa dallo stesso regolamento per lo stesso tipo di opere.

Per la concessione dei contributi di cui al primo comma è autorizzata, per l'anno 1984, la spesa di lire 1.000 milioni.

Art. 21.

Norme finanziarie

Alla copertura degli oneri recati dai precedenti articoli 19 e 20, pari, complessivamente a lire 1.700 milioni, si provvede mediante riduzione, per pari importo, degli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 3122213 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984.

Le somme occorrenti per il pagamento dei contributi di cui ai precedenti articoli 19 e 20 sono iscritte, rispettivamente, a carico dei seguenti capitoli che con la presente legge sono istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1984 con le sottoindicate denominazioni e le controindicate dotazioni di competenza e di cassa:

cap. 3122294 « Contributi in capitale sui maggiori oneri conseguenti alla costruzione delle stalle sociali di cui alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 21 - legge 22 dicembre 1977, n. 924 e legge regionale 29 maggio 1980, n. 43 », lire 700 milioni;

cap. 3122295 « Contributi in capitale per opere di miglioramento fondiario attinenti la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento di stalle e ricoveri adibiti ad allevamenti bovini, ovini e caprini - legge 22 dicembre 1977, n. 984 e legge regionale 29 maggio 1980, n. 43 », lire 1.000 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 29 dicembre 1984

MASSI

(256)

LEGGE REGIONALE 12 gennaio 1985, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio 1985.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 15 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 70 della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzato, fino al 31 marzo 1985, l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 1985, secondo gli stati di previsione e relative note di variazione e con le modalità stabilite nella proposta di legge di approvazione di detto bilancio, presentata al consiglio il 7 dicembre 1984.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 12 gennaio 1985

MASSI

(370)

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 1985, n. 2.

Esercizio delle funzioni in materia di consultori familiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 24 *gennaio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO E RIAPPROVATO

(*Decorso il termine di cui all'ultimo comma dell'art.* 127 *della Costituzione e di cui all'ultimo comma dell'art.* 47 *dello statuto*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MARCHE

PROMULGA

la presente legge:

Art. 1.

Le associazioni dei comuni e le comunità montane che assumono le funzioni delle associazioni dei comuni ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge regionale 12 marzo 1980, n. 10, esercitano le funzioni attribuite ai comuni in materia di consultori familiari, di cui alle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194 e alla legge regionale 31 marzo 1977, n. 11, mediante le unità sanitarie locali.

Art. 2.

L'attribuzione delle funzioni avviene con le procedure previste dall'art. 21 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 24 e il personale, in possesso dei requisiti prescritti, è iscritto nei ruoli nominativi regionali ai sensi della legge regionale 10 marzo 1981, n. 6.

Contestualmente all'attribuzione delle funzioni, è affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature già destinati dai comuni ai consultori familiari.

Art. 3.

L'art. 10 della legge regionale 31 marzo 1977, n. 11, è sostituito dal seguente:

« I fondi per il finanziamento delle attività consultoriali sono ripartiti dal consiglio regionale sulla base dei criteri previsti dal piano socio-sanitario regionale:

75 per cento in proporzione alla popolazione residente nei comuni compresi nell'associazione all'inizio dell'anno precedente quello cui il riparto si riferisce, desunta dal bollettino mensile di statistica dell'ISTAT;

25 per cento in proporzione al tasso di natalità e a quello di mortalità infantile quali risultano dai dati ufficiali relativi al penultimo anno precedente a quello del riparto.

I fondi di cui al precedente comma sono assegnati alle unità sanitarie locali con vincolo di destinazione e devono essere iscritti in appositi capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio.

Per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge le unità sanitarie locali possono stipulare convenzioni con istituzioni ed enti pubblici e privati che hanno istituito consultori familiari autorizzati ».

Art. 4.

Sono abrogate le norme della legge regionale 31 marzo 1977, n. 11, in contrasto con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 16 gennaio 1985

MASSI

(665)

REGIONE LAZIO

Avviso di rettifica alla legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, concernente: « Norme in materia di bonifica e di consorzi di bonifica ». (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 4 del 10 febbraio 1984 e riprodotta nella « Gazzetta Ufficiale » della Repubblica n. 166 del 18 giugno 1984).

Nella legge citata in epigrafe, all'art. 18, secondo comma, in luogo di: « ...norma di legge *di contribuenza, a loro richiesta, e solidalmente* consortili unitamente ai proprietari od in luogo di questi. », leggasi: « ...norma di legge *o di contratto, siano tenuti a pagare i contributi* consortili unitamente ai proprietari od in luogo di questi. ».

(516)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza *supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali*:		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari*:		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia		Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti **deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca** dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227